



**RACCOLTA COORDINATA
DELLE NORME IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO
A SUPPORTO DELLE IMPRESE**

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO E NELLE ALTRE NORME IN MATERIA

(AGGIORNATO AL 25 GIUGNO 2018)

- Legge Ipotecaria 16 marzo 1854
- Legge 15 novembre 1917 n.17
- Legge 17 febbraio 1961 n.7
- Legge 27 luglio 1979, n. 50
- Legge 29 marzo 1982 n.32
- Legge 31 luglio 1985 n.88
- Legge 13 novembre 1985 n.139
- Legge 29 settembre 1987 n.118
- Legge 29 maggio 1991 n.70
- Legge 29 gennaio 1992 n.7
- Legge 28 gennaio 1993 n.13
- Legge 19 luglio 1995 n.87
- Legge 19 marzo 1996 n.35
- Legge 24 novembre 1997 n.134
- Decreto 21 febbraio 2001 n.25
- Legge 17 novembre 2005 n.165
- Decreto 25 luglio 2003 n.96
- Legge 21 gennaio 2004 n. 6
- Legge 25 maggio 2004 n.70
- Decreto 20 luglio 2004 n. 100
- Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n.185
- Legge 27 gennaio 2006 n.22
- Legge 23 febbraio 2006 n.47
- Decreto 30 maggio 2006 n.78
- Regolamento 27 marzo 2007 n.3
- Decreto Delegato 7 luglio 2008 n.106
- Legge 3 agosto 2009 n.109
- Regolamento 22 ottobre 2009 n.2
- Legge 21 dicembre 2009 n.168
- Legge 26 luglio 2010 n.130
- Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.172
- Legge 22 dicembre 2010 n.194
- Decreto - Legge 28 aprile 2011 n.67
- Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68
- Decreto Legge 20 settembre 2011 n.146
- Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61
- Legge 27 giugno 2013 n.71
- Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93
- Regolamento 11 settembre 2013 n.3
- Decreto Delegato 10 dicembre 2013 n.165
- Legge 16 dicembre 2013 n. 166

- Legge 21 dicembre 2012 n.150
- Decreto Delegato 25 aprile 2014 n.63
- Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174
- Legge 5 dicembre 2014 n.211
- Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33
- Legge 7 agosto 2015 n.137
- Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162
- Legge 22 dicembre 2015 n.189
- Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77
- Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2018 n.72

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente provvedimento ha lo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino attraverso l'erogazione di prestiti a tasso agevolato destinati all'avvio di nuove attività economiche e qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese esistenti. Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito in relazione a quanto previsto dal presente decreto delegato nonché a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato nell'entità prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Possono godere dei benefici derivanti dal presente decreto delegato gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

2. Sono esclusi dai benefici del presente decreto delegato:

- a) i soggetti che svolgono attività bancaria, di finanziamento, di locazione finanziaria, così come individuate dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, nonché le società di cui esse siano socie qualora la partecipazione superi il quinto del capitale sociale e il finanziamento sia erogato da diverso istituto;
- b) gli operatori economici domiciliati presso terzi fatto salvo che l'investimento sia finalizzato ad acquisire una propria sede operativa;
- c) le società che esercitano, in qualsiasi forma e anche parzialmente, l'attività immobiliare, sono escluse limitatamente all'acquisto di immobili. Questa ultima limitazione non si applica qualora ricorrano nel contempo i seguenti presupposti:
 - il capitale sociale della società immobiliare e della società svolgente attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento sia per almeno all'80% di proprietà delle medesime persone;
 - se per l'erogazione del credito agevolato sono previsti requisiti minimi occupazionali ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto delegato, questi vanno riferiti alla società svolgente l'attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento e conseguentemente il mancato rispetto di tali parametri costituisce presupposto per la decadenza dei benefici di cui all'articolo 21 del presente decreto delegato;
 - la richiesta del credito agevolato di cui all'articolo 14 del presente decreto delegato deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle società interessate.

Art. 3 *(Compatibilità con altre agevolazioni)*

1. I finanziamenti previsti dal presente decreto delegato non sono fra loro cumulabili salvo il caso in cui siano parte di un unico progetto di investimento e non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che

prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.

2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento, in base al presente decreto delegato, agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n. 100, sui medesimi beni o progetti già oggetto delle agevolazioni fiscali.

3. È consentito rinunciare da parte dell'operatore economico ai benefici di cui al comma precedente optando per le agevolazioni previste dal presente decreto delegato. Tale opzione viene esercitata presentando la richiesta di credito agevolato di cui all'articolo 14 e decorre dal periodo di imposta corrispondente all'anno di presentazione della predetta richiesta. L'Ufficio Tributario è informato in merito dall'Ufficio Attività Economiche.

Art. 4

(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)

1. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dal presente decreto delegato, e per l'esame della relativa richiesta di cui all'articolo 14, essere titolari di licenza per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali o commerciali, in stato attivo, alla data di presentazione della domanda.

2. È altresì ammissibile la richiesta di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio di licenza si impegnino all'assunzione di almeno un dipendente, iscritto nelle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro 6 mesi dal rilascio della licenza, a pena di revoca del credito agevolato concesso e fermo restando l'obbligo di restituzione di quanto già erogato.

3. Qualora i progetti per i quali si richiedono i finanziamenti agevolati prevedano requisiti occupazionali superiori, le imprese di cui al comma 2 devono soddisfare quanto richiesto entro 6 mesi dall'ottenimento del finanziamento, a pena di revoca del credito agevolato concesso e fermo restando l'obbligo di restituzione di quanto già erogato.

4. Quando il richiedente sia costituito in forma di società di capitali, questi deve avere il capitale sociale versato secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia societaria.

5. È precluso l'accesso ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato alle imprese che alla data di presentazione della richiesta ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) siano soggetti inidonei ai sensi della normativa vigente in materia societaria e in materia di licenze,
- b) che sono state oggetto di accertamenti divenuti definitivi dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato,
- c) abbiano commesso reato di evasione fiscale,
- d) che sono oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad euro 5.000,00;

e) che abbiano meno di un dipendente assunto dalle liste di avviamento al lavoro a tempo indeterminato, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3 di questo articolo e agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10.

Art. 5
(Progetti finanziabili)

1. Il Comitato di cui all'articolo 15 ammette ai finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva e che, fatte salve specifiche deroghe previste dal presente decreto delegato, comportino il mantenimento o l'incremento del numero delle risorse umane occupate nell'impresa stessa nel rispetto dei limiti minimi occupazionali previsti. Sono, altresì, considerati ammissibili gli investimenti in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell'investimento.

Art. 6
(Progetti finanziabili per attività industriale)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività industriale in forza della normativa in materia di licenze, può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di euro 50.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 18, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio della attività economica del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore economico abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se l'operatore è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 200.000,00 di cui alle lettere a), b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere almeno due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

Art. 7

(Progetti finanziabili per attività di servizio)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di servizio in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:
 - a) all'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari; per un valore complessivo minimo di euro 30.000,00 a condizione che l'operatore alla data dell'ultima erogazione abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 18, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
 - b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 25 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. Qualora l'investimento abbia ad oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;
 - c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data

dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;

- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 200.000,00 di cui alle lettere a) b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere almeno due dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

Art. 8

(Progetti finanziabili per attività artigianale)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività artigianale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

a) all'acquisizione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione e di servizio, di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di euro 20.000,00 purché:

1. abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell'ultima erogazione se l'operatore economico è una società unipersonale,
2. abbia un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale alla data dell'ultima erogazione,
3. sia un'attività di artigianato artistico ai sensi delle disposizioni in vigore, anche senza dipendenti, fino ad un massimo di credito agevolato di euro 50.000,00.

La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 18, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;

b) all'acquisizione e realizzazione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione, di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Sono ammessi con le stesse modalità i titolari di licenza artigianali di servizio; in tale caso il parametro del rapporto mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione.

La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società unipersonale, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 100.000,00 di cui alle lettere a) b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere un dipendente a tempo indeterminato dalle liste di avviamento al lavoro o più dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

Art. 9

(Progetti finanziabili per attività commerciale)

1. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività commerciale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di:
 - 1. euro 30.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
 - 2. euro 20.000,00 e per un valore complessivo massimo di € 150.000,00 anche senza dipendenti se la sede dell'attività è nei centri storici della Repubblica di San Marino come da normativa in vigore. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui all'alinea del presente comma, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato

per le attività di commercio al dettaglio e in ragione di 100 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di commercio all'ingrosso. Per i titolari di licenza con sede nei centri storici della Repubblica di San Marino come da disposizioni in vigore, è assicurata la superficie utile minima pari a 25 mq., e successivamente il parametro del rapporto da applicarsi mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di euro 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a euro 100.000,00 di cui alle lettere a) b) e c) per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che l'operatore si impegni ad assumere almeno un dipendente dalle liste di avviamento al lavoro o più dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato;
- e) ulteriori progetti di finanziamento potranno essere previsti nell'ambito dell'emanazione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui alla Legge 26 luglio 2010 n. 130.

Art. 10

(Progetti finanziabili per attività ricettive)

1. All'operatore economico titolare di licenza che svolge una delle attività ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22, nonché a quelli svolgenti quale attività prevalente quella di logistica, deposito, trasporti, non si applica il criterio della proporzione metri quadri-numero di dipendenti di cui alla lettera b) degli articoli 6, 7, 8, e 9. Per tali attività l'importo finanziabile massimo è di euro 1.000.000,00. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Gli operatori economici di cui al presente comma possono accedere, nell'arco temporale di due anni, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di euro 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti così come individuabili in base alla tipologia della licenza rilasciata.

Art. 11

(Disposizioni comuni)

1. In riferimento ai progetti di investimento è stabilito che:

- a) non sono finanziabili costi per investimenti aventi ad oggetto beni mobili, anche registrati, usati;
- b) ai fini della determinazione del valore minimo di accesso ai finanziamenti previsti alla lettera a) degli articoli 6, 7, 8, e 9 relativi alla acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari, si intendono i beni mobili o fissi registrati o meno, da installarsi negli immobili aventi una unitarietà in termini di finalità e utilizzazione;
- c) sono ammissibili finanziamenti fra loro cumulabili qualora siano parte di un unico progetto. In tal caso, il richiedente deve comunque precisare le caratteristiche dell'investimento secondo le classificazioni sopraindicate in base alle quali viene riconosciuto il contributo in conto interessi;
- d) i limiti numerici previsti, il cui mancato rispetto costituisce motivo di decadenza, devono essere reintegrati entro sessanta giorni.

2. Qualora l'operatore economico sia in possesso di diverse tipologie di licenza alla data di richiesta di credito agevolato, l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto delegato avviene, fermo restando il limite dei due progetti nell'arco temporale di due anni, entro l'importo massimo erogabile più favorevole in base alle tipologie di licenza di cui l'operatore economico è titolare. Nel caso il rilascio di altra tipologia della licenza avvenga successivamente alla prima richiesta di credito agevolato e la seconda richiesta nell'arco sempre temporale di due anni si riferisca alla nuova tipologia di licenza, si applica al secondo investimento il limite massimo ivi previsto dedotto il valore del primo investimento autorizzato.

Art. 12

(Finanziamenti per immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera)

1. L'operatore economico di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 che abbia già usufruito o stia usufruendo dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, nella misura massima concessa per il tipo di licenza intestata, per progetti di investimento volti alla realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, qualora l'immobile oggetto dell'investimento sia di proprietà dell'Ecc.ma Camera, può avere accesso ad ulteriore credito agevolato per interventi sul medesimo immobile.

2. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 14.

3. Il Comitato di Valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, provvede all'istruttoria della pratica entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al suo esame e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.

4. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico, nella quale si stabilisce l'importo massimo finanziato, la durata e le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento, il termine di realizzazione del progetto, le garanzie sul finanziamento ricevuto nonché ogni altra prescrizione particolare. La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.

5. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma 4.

6. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 4, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.

7. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato.

Art. 13

(Finanziamenti convenzionati)

1. L'impresa che ponga in essere progetti di investimento in immobili, terreni, impianti, macchinari, beni strumentali materiali o immateriali o altri investimenti aventi l'obiettivo di sviluppare l'impresa e/o riposizionarla sul mercato e/o favorirne e migliorarne capacità competitiva, può sottoscrivere una specifica convenzione con il Congresso di Stato per l'ottenimento del credito agevolato in deroga ai limiti e alle condizioni previsti nel presente decreto delegato.

2. Qualora tali progetti abbiano ad oggetto l'acquisizione e realizzazione di immobili, l'ampliamento di locali e superfici di lavoro nonché il loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, è necessario che il business plan preveda il soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'assunzione di almeno 5 dipendenti a tempo indeterminato assunti dalle liste di avviamento al lavoro;
- b) l'incremento della forza lavoro occupata di almeno il 20%, purché almeno il 50% di tale incremento provenga da lavoratori iscritti alle liste di avviamento al lavoro;
- c) un incremento della tassazione pagata allo Stato, attraverso la tassazione sulle imprese e/o attraverso quella sui nuovi lavoratori impiegati e/o attraverso le imposte indirette nette versate, di valore comparabile con il contributo erogato dallo Stato.

3. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 14 e deve essere corredata da uno specifico business plan nel quale si evincano, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 14 e per gli investimenti di cui al comma 2, le valutazioni e i numeri che portano al soddisfacimento di almeno uno dei requisiti previsti nel comma 2 medesimo.

4. Il Comitato di Valutazione di cui all'articolo 15, comma 1, provvede all'istruttoria della pratica entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.

5. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico, nella quale è stabilito:

- a) l'importo massimo finanziato;
- b) la durata del finanziamento;
- c) il contributo in conto interessi da erogarsi;
- d) le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento;
- e) il termine di realizzazione del progetto;
- f) le garanzie sul finanziamento ricevuto;
- g) le modalità di verifica del rispetto del business plan presentato, con particolare riferimento i requisiti di cui al comma 2;
- h) ogni altra prescrizione particolare.

La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.

6. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma 5 o, qualora non vengano più rispettati i requisiti di cui al comma 2 se applicabili, la revoca della convenzione medesima.

7. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 5, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale ed assume validità solamente a partire dall'approvazione stessa.

Art. 14

(Richiesta di credito agevolato)

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato devono presentare apposita domanda in carta semplice al Comitato di Valutazione, presso l'Ufficio Attività Economiche.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume le conseguenti responsabilità di quanto viene dichiarato nella stessa.

3. La domanda deve indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.

4. Alla domanda, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, deve essere allegata una relazione contenente:

- a) la descrizione del progetto di investimento a norma dell'articolo 5 unitamente alla documentazione utile ad avvalorare le caratteristiche e il valore dell'investimento in riferimento all'attività svolta; attraverso il regolamento di cui all'articolo 29 può essere richiesta la fornitura di ulteriori specificazioni;
- b) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
- c) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
- d) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

Art. 15

(Modalità di autorizzazione del credito agevolato)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti sono esaminate dal Comitato di Valutazione in ordine di presentazione entro sessanta giorni lavorativi da quest'ultima, se non previsto diversamente dal presente decreto delegato.

Il Comitato di Valutazione è composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Attività Economiche o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Attività di controllo o suo delegato.

Sono invitati a presenziare, senza farne parte, a scopo conoscitivo e consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali e dei sindacati dei datori di lavoro giuridicamente riconosciute ai sensi del Titolo I della Legge n.7/1961 e successive modifiche.

2. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti anche al di fuori dei membri stessi e vengono comunicate all'impresa richiedente.
5. Il Comitato di Valutazione delibera l'accesso ai finanziamenti ed ai conseguenti contributi in conto interessi quando siano soddisfatti i requisiti richiesti.
6. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione può imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.
7. Qualora si verifichino in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione dello stesso fermo restando il termine di realizzazione di cui al comma 8, a condizione che l'operatore economico autorizzato informi tempestivamente il Comitato stesso.
8. Il progetto di investimento deve essere realizzato, ad eccezione dei convenzionamenti di cui agli articoli 12 e 13, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di:
 - a) ulteriori dodici mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui alla lettera b) degli articoli 6, 7, 8, 9, e 10.
 - b) ulteriori centottanta giorni per i progetti di cui alle lettere a), c) e d) degli articoli 6, 7, 8, 9, e 10.

Art. 16

(Contributo in conto interessi)

1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo, del contratto di locazione finanziaria o nelle diverse forme previste dalle convenzioni finanziarie di cui al comma 3. In caso di locazione finanziaria, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto delegato, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.
2. Il credito agevolato può essere concesso, ad eccezione dei finanziamenti convenzionati di cui agli articoli 12 e 13, per un massimo di cinque o dieci anni ai sensi di quanto previsto specificatamente nel presente decreto delegato ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito. Le convenzioni finanziarie di cui al comma 3 possono prevedere differenti modalità e frequenza di rimborso e non può venir prevista frequenza inferiore a n.1 rata ogni dodici mesi.
3. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo. Gli istituti di credito sottoscrittori della convenzione finanziaria sono tenuti ad applicare per il periodo di preammortamento e limitatamente alle somme ammesse al

prestito agevolato, tassi di interesse non superiori a quelli previsti annualmente nelle succitate Convenzioni finanziarie.

4. L'operatore economico può anche stipulare mutui di durata superiore al numero di anni massimi indicati nel presente decreto delegato ma in ogni caso non superando il doppio della durata stabilita. In tal caso, l'erogazione del contributo in conto interessi da parte dello Stato è comunque limitata al numero massimo di anni previsto e durante il periodo eccedente deve essere applicato il tasso di cui al comma 3. L'impegnativa di cui all'articolo 17 deve specificare questa eventualità e le garanzie di cui all'articolo 25 devono tenere conto di quanto indicato nel presente comma e restano soggette alle procedure di cui al comma 6 del medesimo articolo con decadenza corrispondente alla durata del mutuo.

Art. 17 *(Impegnativa)*

1. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che vengono valutati dall'Istituto di Credito erogante.

2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di finanziamento, produce il relativo piano di rimborso del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 25.

3. Qualora l'Istituto di Credito ritenga debba essere revocata anche parzialmente l'impegnativa a suo tempo rilasciata, deve darne immediata comunicazione al Comitato di Valutazione per l'adozione delle procedure di revoca anche parziale del credito autorizzato attivando le conseguenti operazioni comprensive del recupero degli interessi a carico dello Stato.

Art. 18 *(Erogazione)*

1. L'erogazione del beneficio avviene a condizione che sia sussistente l'impegnativa di cui all'articolo 17 e siano stati perfezionati i relativi atti a garanzia di cui all'articolo 25, su richiesta dell'operatore economico beneficiario.

2. Sono considerati finanziabili gli acconti debitamente documentati.

3. Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmette all'Istituto di Credito convenzionato e alla Direzione della Finanza Pubblica, le autorizzazioni ad erogare il prestito.

4. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto delegato, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Art. 19 *(Subingresso nel finanziamento)*

1. E' consentito il subingresso nel finanziamento, in tutto oppure in parte, di un altro Istituto di Credito convenzionato, il quale subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.

2. Il subingresso di cui al comma 1 comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, nonché dei relativi crediti, alle condizioni stipulate tra il beneficiario e l'Istituto di Credito intermediario. Il

subingresso deve essere annotato nei pubblici registri con le modalità previste dalla normativa vigente.

3. L'istituto di Credito cedente ed il subentrante restano obbligati nei confronti dell'erario ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ciascuno per la quota di interessi erogata per il periodo nel quale era parte del contratto di finanziamento, salvo diverso accordo tra gli stessi Istituti di Credito.

4. L'accordo di subingresso deve essere comunicato al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.

Art. 20

(Cessione dei crediti derivanti dal finanziamento)

1. In caso di cessione del credito e delle garanzie che lo assistono ad un soggetto non convenzionato, dopo l'integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua a essere erogato al beneficiario del finanziamento per il tramite dell'Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato, purché convenzionato o da convenzionarsi.

2. L'Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell'Erario per l'eventuale restituzione del contributo ai sensi dell'articolo 21, comma 4, ivi comprese le quote di contributo erogate dopo la cessione del credito.

3. La cessione di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.

Art. 21

(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
- e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
- f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;
- g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni

necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;

h) nel caso indicato all'articolo 17, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all'Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall'istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato.

Art. 22

(Casi di cessazione, revoca, sospensione della licenza d'esercizio)

1. Per tutti i prestiti agevolati di qualsiasi natura alle imprese in cui lo Stato si assume o si è assunto l'onere di contribuire al pagamento degli interessi, sia su mutui concessi dagli istituti di credito sia per quelli realizzati tramite locazione finanziaria, in caso di cessazione, revoca, sospensione della licenza di esercizio si applicano le seguenti disposizioni ferme restando le altre condizioni previsti dalle disposizioni autorizzative.

2. Qualora intervengano cessazioni o revoche della licenza secondo le disposizioni in vigore, si dà orso al recupero delle somme erogate secondo i criteri previsti dall'articolo 21.

3. In caso di sospensione della licenza, in base alle disposizioni in vigore, che avvenga a qualsiasi titolo, se la sospensione consecutivamente supera i sei mesi, si dà corso alla sospensione del contributo interessi per il semestre o i semestri interessati.

4. In caso di trasferimento della titolarità della licenza che avvenga o meno con cessione di azienda o di un ramo di azienda, il mutuo viene estinto, oppure ove ne sussistano le condizioni viene trasferito a favore del titolare che subentra stipulando un nuovo contratto di mutuo per il residuo periodo anche attraverso altro Ente erogatore purché sia avanzata richiesta prima del rilascio. In caso di estinzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 21 per il recupero delle somme erogate.

Art. 23

(Funzioni dell'Ufficio Attività Economiche)

1. Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione deve essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Attività Economiche.

2. L'Ufficio Attività Economiche istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti dal presente decreto delegato sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile.

3. L'Ufficio Attività Economiche, avvalendosi anche di altri uffici dell'amministrazione, ha il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei

richiedenti beneficiari di finanziamenti e di sottoporre tempestivamente al Comitato di Valutazione le situazioni di inadempimento secondo le procedure di cui all'articolo 21.

Art. 24

(Cessione dei beni oggetto del finanziamento)

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui al presente decreto delegato, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma dell'articolo 21 salvo i casi di cui ai commi 2 e 3.

2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi del presente decreto delegato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che può autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione. Tale rimborso è escluso qualora i beni oggetto del finanziamento siano ceduti ad altro operatore economico avente i necessari requisiti previsti dal presente decreto delegato per ottenere i medesimi benefici ed in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto delegato in materia di impegnativa e garanzie.

3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

Art. 25

(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato, i relativi interessi e gli altri accessori, ivi compresi gli oneri ed i costi sostenuti a copertura dei rischi finanziari, sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. In alcun modo i beni oggetto del finanziamento di cui all'articolo 12 del presente decreto delegato possono costituire garanzia. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto all'articolo 16, comma 1, il richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l'ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell'articolo 17 ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto delegato.

2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di

garanzie, ma in tal caso l'istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 21.

5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.

6. Nel caso il debito relativo al finanziamento sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.

Art. 26

(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato trovano imputazione sul cap. 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche".

2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione, non erogati entro dodici mesi dalla data ricevimento da parte del richiedente della delibera di autorizzazione del Comitato di Valutazione, decadono.

3. Gli incentivi finanziari di cui all'articolo 6 della Legge 24 novembre 1997 n. 134 nonché gli eventuali crediti agevolati previsti dalla stessa legge autorizzati dall'Organismo preposto successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato sono imputati sul predetto capitolo di spesa.

Art. 27

(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato ed il relativo privilegio indicato al articolo 25 non sono soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma 2, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all'azione revocatoria "pauliana". Analogo trattamento è riconosciuto alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto delegato.

2. Il privilegio di cui all'articolo 25, comma 1, si consolida entro dieci giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale. Il predetto termine si applica anche alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto delegato.

Art. 28

(Esenzioni)

1. Ai sensi della Legge n.50/1979 e successive modifiche, tutte le operazioni e formalità eseguite in applicazione del presente decreto delegato, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 29

(Regolamento)

1. Il Congresso di Stato con Regolamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185, può precisare le procedure e la modulistica alle quali devono attenersi i richiedenti i benefici di cui al presente decreto delegato, gli Istituti Bancari e i Pubblici Uffici.

Art. 30

(Proroga durata del mutuo agevolato)

1. Nel caso in cui l'operatore economico, a causa di documentate situazioni di crisi economica, non riesca ad ottemperare nei termini previsti al pagamento delle rate per il rimborso del prestito ottenuto, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. L'operatore economico può avanzare richiesta all'organo che ha autorizzato il credito precisando e documentando le ragioni che inducono alla richiesta di proroga. Possono essere ammessi alle procedure previste dal presente articolo gli operatori economici che abbiano pagato almeno quattro rate semestrali del mutuo agevolato ai sensi delle norme in vigore e non abbiano più di due rate scadute.

3. La richiesta deve essere corredata da consenso dell'istituto di credito erogante e di eventuale aggiornamento delle garanzie ritenute necessarie.

4. In caso di accoglimento della richiesta, il mutuo originario viene estinto e si stipula un nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario sommando il periodo della proroga che non potrà superare i cinque anni per i mutui a cinque anni e i dieci anni per quelli a dieci anni. Non sono ammissibili richieste di proroga di mutuo agevolato qualora il mutuo in corso sia già pari al massimo previsto dall'articolo 16, comma 4.

5. Durante tale periodo, il contributo in conto interessi resterà comunque ed in ogni caso limitato alla durata del mutuo originario autorizzato ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato sarà commisurato alle nuove rate in scadenza pagate secondo il tasso convenzionato ed alla percentuale in conto interessi prevista dalla norma che ha autorizzato il credito agevolato erogato.

6. Nel periodo di proroga del mutuo, l'istituto di credito erogante riconosce all'operatore economico il tasso convenzionato dell'anno di stipula del nuovo mutuo.

7. La decorrenza dell'intervento in conto interessi ha inizio dal semestre successivo a quello di presentazione della richiesta.

8. Per ogni mutuo agevolato l'operatore economico può avanzare una sola richiesta di proroga ai sensi del presente articolo.

Art. 31

(Disposizioni finali)

1. I termini previsti dal presente decreto delegato sono perentori.

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.

2. Le norme di cui alla Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme.

3. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest'ultimo.
- 3bis. Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.
4. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico - commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.
6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche, all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011, all'articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all'articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche.
7. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l'Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
8. La modalità di cui all'articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.
- 8bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013.
9. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:
- a) il direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro, o suo delegato;
 - c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.
10. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.33 (Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
- Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
 - Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;
 - Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;
 - Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.78;
 - Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
 - articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.



Legge 28 gennaio 1993 n. 13 (Abrogato)¹

¹ Modifiche legislative:

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2018 n.72:

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.
2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme.
3. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest'ultimo.
- 3bis.* Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.
4. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.
6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche, all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011, all'articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all'articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche.
7. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l'Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
8. La modalità di cui all'articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.
- 8bis.* Il finanziamento previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013.
9. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:
 - a) il direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro, o suo delegato;
 - c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.
10. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.33

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
 - Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;
 - Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;

Credito agevolato alle imprese

TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 FINALITA'

La presente legge ha lo scopo di sostenere ed incentivare lo sviluppo economico della Repubblica con interventi tesi alla promozione di nuove iniziative imprenditoriali e alla qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese private sammarinesi anche tramite l'erogazione di prestiti a tasso agevolato.

Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito, in relazione a quanto previsto dalla presente legge; nonchè a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato.

Art. 2 IL COMITATO PER IL CREDITO AGEVOLATO

I prestiti agevolati concessi in qualunque forma ai sensi della presente legge sono autorizzati da un Comitato, nominato dal Congresso di Stato, composto da:

- a) il Deputato all'Industria e Artigianato che lo presiede;
- b) il Deputato alla Programmazione;
- c) il Deputato al Commercio;
- d) il Deputato al Lavoro;
- e) un funzionario del Dicastero Industria che funge da Segretario;
- f) un rappresentante delle associazioni degli operatori economici legalmente riconosciute;
- g) un rappresentante delle Organizzazione Sindacali dei lavoratori;
- h) un rappresentante degli Istituti di Credito convenzionati;
- i) due membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

I soggetti di cui ai punti f), g), h), i) possono essere assistiti da un collaboratore senza diritto di voto.

L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio svolge il servizio di segreteria per la presentazione delle richieste di credito agevolato.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge le imprese sammarinesi industriali, artigianali, commerciali, alberghiere e di servizio, di qualsivoglia ragione sociale, nelle forme e modalità indicate ai successivi titoli.

Art. 4 PROGETTI FINANZIABILI

-
- Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.78;
 - Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
 - articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.

Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge gli interventi tesi alla realizzazione di progetti di riconversione, ristrutturazione e ammodernamento, fusione e assorbimento, ampliamento, prima costruzione, ricerca tecnologica e acquisto di marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi.

Ai fini della presente legge debbono intendersi:

- a) di rinnovo ordinario: gli interventi relativi alla sostituzione di impianti ed attrezzature per la gestione corrente dell'azienda, anche se non legati alla presentazione di progetti preventivi;
- b) di riconversione: i progetti aziendali diretti ad introdurre produzioni relative a comparti merceologici diversi, tramite la modifica e/o la sostituzione degli impianti o attrezzature nell'ambito di un piano occupazionale concordato;
- c) di ristrutturazione e ammodernamento: i progetti aziendali diretti alla riorganizzazione dell'impresa tramite la razionalizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti o attrezzature nell'ambito di un piano aziendale concordato e delle produzioni relative ai comparti merceologici esistenti ed affini; per le aziende commerciali e di servizio, i progetti di ampliamento devono essere intesi anche come aumento delle superfici direttamente destinate all'espletamento dell'attività aziendale o come maggior utilizzo dell'esistente;
- d) di ampliamento: i progetti aziendali volti ad accrescere la capacità produttiva con incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi;
- e) di prima costruzione: i progetti che prevedono il realizzarsi di nuove aziende in edifici propri o goduti in continuità per altro titolo, compreso l'affitto, le quali siano in possesso di licenza di esercizio;
- f) di elevata innovazione tecnologica: i progetti che prevedono la utilizzazione di tecnologie elettroniche ed informatiche applicate direttamente alle metodologie costruttive o tecniche della produzione o dell'attività esercitata nell'ambito dell'occupazione media dell'ultimo anno;
- g) di ricerca tecnologica e sperimentale compatibile con l'ambiente e le relative leggi sulla base di progetti preventivi di cui dovranno essere specificati gli scopi, gli obiettivi della ricerca, il personale occorrente e l'ammontare dei costi;
- h) di acquisto di marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi relativi alla gestione corrente dell'azienda, collegati a programmi preventivi;
- i) di prima costruzione alberghiera: i progetti che prevedono la realizzazione di nuove strutture alberghiere convenzionate con lo Stato per finalità di pubblico interesse;
- l) di ristrutturazione alberghiera: gli interventi che comportano l'ammodernamento ed adeguamento delle strutture ricettive;
- m) di riqualificazione alberghiera: gli interventi che comportano la creazione di strutture, prima non esistenti, che rivestono una importanza strategica e di valorizzazione del settore turistico-commerciale e che si inseriscono nell'ambito del complesso alberghiero.

Art. 5 DOMANDA

Le imprese che intendono usufruire degli interventi previsti dalla presente legge devono presentare domanda alla Segreteria del Comitato corredata dai programmi e progetti di investimento.

Tali programmi e progetti devono specificare i piani occupazionali, i tempi e le modalità degli investimenti nonché prevedere l'eventuale ricorso alla formazione professionale.

La domanda firmata dal legale rappresentante dell'impresa rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato; chi sottoscrive la domanda si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto viene dichiarato nella stessa.

La domanda, nello stabilire i tempi di realizzazione dei progetti, deve prevedere le relative modalità e tempi di erogazione delle quote del finanziamento, le quali in ogni caso devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato di cui all'art. 2; la prima quota di finanziamento non può essere anteriore alla data effettiva di installazione dei beni finanziati o alla presentazione del primo stato d'avanzamento dei lavori per le opere edili.

Qualora la realizzazione dei progetti comporti variazioni significative rispetto alle previsioni, il Comitato può disporre la variazione del prestito.

Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni assunti o dei suoi atti di adeguamento, comporta la revoca del credito agevolato e l'obbligo del versamento, entro 180 giorni, del capitale e della quota di interessi maturati a carico dello Stato.

La domanda di accesso al credito deve inoltre essere corredata dalla documentazione prevista dal regolamento di cui al successivo art.24.

Art. 6

REQUISITI PARTICOLARI

Quando l'azienda richiedente sia costituita in forma di società di capitali, essa deve avere un capitale sociale sottoscritto e versato pari almeno ad un terzo del valore del progetto da finanziare.

Per le società a responsabilità limitata detto rapporto può essere elevato ad un quinto.

Il legale rappresentante della società deve produrre documentazione o attestare che il capitale sociale, entro il suddetto rapporto percentuale, non deriva da partecipazione per il periodo di durata del mutuo.

Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma che precede non sia realizzato all'atto della domanda, il Comitato può deliberare la concessione del finanziamento, prevedendo l'erogazione in più fasi ed accertando l'adeguamento contestuale del capitale sociale o la congruità del patrimonio aziendale il cui valore deve comunque essere pari alla metà del valore del progetto.

Art. 7

ORDINE DI PREFERENZA

Annualmente con Decreto Reggenziale emesso su proposta dei Dicasteri interessati verranno fissate le quote complessive di finanziamento da attribuire rispettivamente ai comparti dell'industria, dell'artigianato, del commercio, dell'attività alberghiera.

Il medesimo Decreto fisserà, nell'ambito di ciascun comparto, l'ordine di preferenza, nell'accoglimento della domanda con riferimento ai settori o alla tipologia di imprese da privilegiare; le imprese organizzate in forma di cooperativa godranno sempre della priorità nell'esame delle domande.

Il Decreto distinguerà inoltre, ai fini del trattamento per il contributo in conto interessi, i settori o comparti in: ordinari, da privilegiare o da disincentivare.

Le imprese individuate nei settori da disincentivare non risultano finanziabili.

Nel determinare l'ordine di preferenza, il Decreto dovrà anche tenere conto della salvaguardia dell'ambiente e della salute dei lavoratori.

TITOLO II
(CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE)

Art. 8
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato per le imprese artigiane sono rivolti al finanziamento:

- a) della costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili fino alla concorrenza massima del 50% del valore delle opere;
- b) dell'acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature fino alla concorrenza massima del:
 - 90% per l'artigianato artistico-tradizionale a condizione che il valore globale sia superiore a 20 milioni di lire;
 - 80% per l'artigianato di produzione ed a condizione che il valore globale dei macchinari ed impianti sia superiore a 20 milioni di lire;
 - 70% per l'artigianato di servizio il cui valore globale delle attrezzature sia superiore a 20 milioni di lire;
- c) del costo delle opere edilizie, degli impianti e dei macchinari atti a risolvere problemi relativi all'inquinamento interno ed esterno all'ambiente di lavoro prescritti e concordati con il Servizio Igiene Ambientale fino alla concorrenza del 100% del costo delle opere.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente, in via eccezionale possono essere finanziati acquisti di attrezzature o macchinari usati il cui valore di acquisto non sia inferiore ai 50 milioni di lire.

ART. 9
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui al precedente art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese artigiane prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per la parte immobiliare entro un massimo di 10 anni, e per i macchinari e gli impianti entro un massimo di 5 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 5%;
- b) qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare previsti nel Decreto Reggenziale di cui all'art.7, il contributo in conto interessi è elevato al 7%;
- c) qualora i beni acquistati siano usati il contributo conto interessi è diminuito del 2%.

Le imprese artigianali del settore artistico tradizionale beneficiano di una maggiorazione di un punto percentuale sull'intervento in conto interessi fissato ai precedenti punti a) o b).

All'azienda sarà rimborsata annualmente una quota integrativa pari allo 0,2% per ogni persona occupata in qualità di lavoratore dipendente calcolata come media dell'anno e fino al massimo del 2%.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art.2.

TITOLO III
(CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI)

Art. 10
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato per le attività industriali sono rivolti al finanziamento:

- a) della costruzione, ristrutturazione e acquisto di immobili fino alla concorrenza massima del 40% del valore delle opere;
- b) dell'acquisto o costruzione in economia di macchinari ed impianti fino alla concorrenza massima del 70% del valore dei beni ed a condizione che il valore globale dei macchinari ed impianti sia superiore a 50 milioni di lire;
- c) del costo delle opere edilizie, degli impianti e dei macchinari atti a risolvere problemi relativi all'inquinamento interno ed esterno all'ambiente di lavoro prescritti e concordati con il Servizio Igiene Ambientale fino alla concorrenza del 100% del costo delle opere;
- d) per oneri inerenti la ricerca tecnologica, l'acquisto di marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi fino alla concorrenza massima del 40% del costo.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente, in via eccezionale possono essere finanziati acquisti di impianti usati il cui valore di acquisto non sia inferiore ai 500 milioni di lire.

Art. 11
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui all'art.2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per la parte immobiliare entro un massimo di 10 anni, e per i macchinari e gli impianti entro un massimo di 5 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%; qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare indicati nel Decreto Reggenziale di cui all'art.7, il contributo in conto interessi è elevato al 5%;
- b) per i progetti di cui ai punti b), c) d), e) dell'art.4, per la parte inerente macchinari e impianti, il mutuo è rimborsabile entro un massimo di 7 anni ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%; qualora il progetto riguardi imprese da privilegiare indicate nel Decreto Reggenziale di cui all'art.7, il contributo in conto interessi è elevato al 5%;
- c) per i progetti che complessivamente siano qualificati, di elevata innovazione tecnologica di cui al punto f) dell'art. 4 il mutuo è rimborsabile entro un massimo di 7 anni ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 5%;
- d) per i progetti di cui al punto g) dell'art. 4 il mutuo è rimborsabile entro un massimo di cinque anni ed il contributo in conto interessi è pari al 3,50%;
- e) per gli oneri inerenti l'acquisto di marchi, brevetti, royalties o titoli analoghi, di cui alla lettera h) dell'art. 4, il mutuo è rimborsabile entro un massimo di 5 anni ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%.

All'azienda sarà rimborsata annualmente una quota integrativa pari allo 0,1 per ogni persona occupata in qualità di lavoratore dipendente calcolata come media dell'anno e fino al massimo del 2%.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art. 2.

TITOLO IV

(CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE ALBERGHIERE)

Art. 12

SOGGETTI FINANZIABILI

Allo scopo di potenziare, qualificare e diversificare l'offerta turistica quale componente del reddito del Paese, di elevarne l'immagine sul mercato nazionale ed internazionale godono dei benefici previsti al presente titolo le imprese alberghiere e le imprese che realizzano infrastrutture di interesse pubblico.

Le imprese che intendono beneficiare degli interventi previsti al presente titolo dovranno sottoscrivere apposite convenzioni con lo Stato; tali convenzioni, in particolare per le imprese che realizzano infrastrutture di interesse pubblico, dovranno indicare le finalità di reciproco interesse nell'ambito degli scopi previsti al comma precedente; la convenzione dovrà altresì prevedere – nei limiti massimi stabiliti ai successivi artt. 13 e 14 - l'ammontare, la durata e la percentuale dell'intervento in conto interessi dei finanziamenti.

Qualora le attività disciplinate al presente titolo siano esercitate da un gestore la convenzione potrà prevedere anche l'intervento del proprietario dell'immobile.

Art. 13

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese alberghiere, che si adeguano alle disposizioni della legge di classificazione delle aziende alberghiere, sono rivolti al finanziamento:

- a) della ristrutturazione ed ampliamento di immobili fino alla concorrenza massima dell'80% del valore delle opere;
- b) dell'acquisto di attrezzature ed impianti fino alla concorrenza massima del 70% del costo dei beni il cui valore globale sia superiore a 100 milioni di lire.

Qualora l'intervento venga realizzato in collaborazione tra lo Stato e le imprese private, l'ammontare del finanziamento può essere elevato sino ad un massimo del 90% del valore globale del progetto.

Le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuove e dichiarate tali dal cedente e dall'acquirente.

Art. 14

CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui all'art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente, per i progetti di prima costruzione di strutture alberghiere di cui al punto i) dell'art. 4, il mutuo è rimborsabile, per la parte immobiliare entro un massimo di 13 anni, e per i macchinari e gli impianti entro un massimo di 7 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 5%;
- b) qualora le imprese realizzino un intervento di ristrutturazione di cui al punto 1) dell'art. 4, il contributo in conto interessi è del 6%; se l'intervento comporta un aumento della categoria dell'esercizio il contributo è elevato al 7%;
- c) qualora le imprese realizzino un intervento di riqualificazione di cui al punto m) dell'art. 4, il contributo in conto interessi è dell'8%; se l'intervento comporta un aumento della categoria dell'esercizio il contributo è elevato al 9%.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno, posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art. 2.

TITOLO V

(CREDITO AGEVOLATO A FAVORE DELLE IMPRESE COMMERCIALI)

Art. 15

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO

Gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese commerciali sono rivolti al finanziamento:

- a) della costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili fino alla concorrenza massima del 40% del valore delle opere;
- b) dell'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature fino alla concorrenza massima del 70% del costo dei beni il cui valore globale sia superiore a £.20.000.000=;
- c) del costo di ristrutturazione degli ambienti, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature atti a risolvere problemi igienici prescritti e concordati con il Servizio Igiene Ambientale, per le imprese esercitanti il commercio per consumazione sul luogo di vendita, fino alla concorrenza de 100% del costo delle opere.

Gli interventi di cui al punto a) del comma precedente possono essere richiesti esclusivamente da imprese con licenza commerciale all'ingrosso.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente.²

² **Testo originario (Legge 13/1993):**

Gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese commerciali sono rivolti al finanziamento:

- a) dell'acquisto di attrezzature fino alla concorrenza massima del 70% del costo dei beni il cui valore globale sia superiore a 20 milioni;
- b) del costo della ristrutturazione degli ambienti, degli impianti ed attrezzature atti a risolvere problemi igienici prescritti e concordati con il Servizio Igiene Ambientale, per le imprese esercitanti il commercio per consumazione sul luogo di vendita, fino alla concorrenza del 100% del costo delle opere.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente.

Art. 16
CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

Il Comitato di cui all'art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per gli impianti e le attrezzature, entro un massimo di 7 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%;
- b) qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare indicati nel Decreto Reggenziale di cui all'art. 7, il contributo in conto interessi è elevato al 6%;
- c) per gli interventi di cui al punto b) del precedente articolo 15 il contributo in conto interessi è sempre pari al 6%.

Le aziende commerciali al dettaglio sono ammesse qualora intendano realizzare un progetto in adeguamento alle previsioni di fabbisogno del Piano Commerciale.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno, posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art.2.³

Modifiche legislative:

Legge 19 marzo 1996 n.35, Articolo 1:

Ammontare del finanziamento

L'articolo 15 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 "Credito Agevolato alle imprese" è così sostituito:

"Gli interventi di credito agevolato a favore delle imprese commerciali sono rivolti al finanziamento:

- a) della costruzione, ristrutturazione ed acquisto di immobili fino alla concorrenza massima del 40% del valore delle opere;
- b) dell'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature fino alla concorrenza massima del 70% del costo dei beni il cui valore globale sia superiore a £.20.000.000=;
- c) del costo di ristrutturazione degli ambienti, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature atti a risolvere problemi igienici prescritti e concordati con il Servizio Igiene Ambientale, per le imprese esercitanti il commercio per consumazione sul luogo di vendita, fino alla concorrenza de 100% del costo delle opere.

Gli interventi di cui al punto a) del comma precedente possono essere richiesti esclusivamente da imprese con licenza commerciale all'ingrosso.

Gli impianti, i macchinari, le attrezzature di cui al presente articolo debbono essere nuovi e dichiarati tali dal cedente e dall'acquirente."

³ **Testo originario (Legge 13/1993):**

Il Comitato di cui all'art. 2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per gli impianti e le attrezzature, entro un massimo di 7 anni, ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%;
- b) qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare indicati nel Decreto Reggenziale di cui all'art. 7, il contributo in conto interessi è elevato al 6%;
- c) per gli interventi di cui al punto b) del precedente articolo 15 il contributo in conto interessi è sempre pari al 6%.

Le aziende commerciali al dettaglio sono ammesse qualora intendano realizzare un progetto in adeguamento alle previsioni di fabbisogno del Piano Commerciale.

Art. 17
FINANZIAMENTI SPECIALI

Per gli anni 1993 e 1994 le imprese commerciali al dettaglio operanti all'interno delle zone commerciali L1 ed L2, come definite dalla Legge 29 maggio 1991 n°70, possono accedere a finanziamenti speciali per il rinnovo delle vetrine ed attrezzature espositive esterne alle seguenti condizioni:

- 1°) la realizzazione di vetrine esterne dovrà essere autorizzata con le modalità previste al 6° e 7° comma dell'art.48 della Legge 29 maggio 1991 n°70;
- 2°) la sistemazione delle vetrine, qualora sia tecnicamente possibile, dovrà essere realizzata ad incasso;
- 3°) la sistemazione dovrà riguardare tutta la facciata espositiva compresi i tendaggi, gli eventuali cartelli pubblicitari ed espositivi nonché i serramenti utilizzati per le entrate e le finestre dell'esercizio.

Il finanziamento consisterà nell'elargizione di un prestito, sulle spese sostenute pari a 20 milioni di lire, rimborsabile per la quota capitale in quattro anni con il contributo in conto interessi completamente a carico dello Stato.⁴

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno, posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui al precedente art.2.

Modifiche legislative:

Legge 19 marzo 1996 n.35, Articolo 2:

Contributo in conto interessi

L'articolo 16 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 "Credito agevolato alle imprese" è così sostituito:

"Il Comitato di cui al precedente articolo 2 è autorizzato a concedere alle imprese prestiti agevolati assistiti dal contributo dello Stato in conto interessi nelle forme che seguono:

- a) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per la parte immobiliare, entro un massimo di dieci anni ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%;
- b) ordinariamente il mutuo è rimborsabile, per gli impianti, i macchinari e le attrezzature, entro un massimo di sette anni ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari al 3,50%;
- c) per gli interventi di cui al punto c) del precedente articolo 1, il contributo in conto interessi è pari al 6%.

Qualora le imprese rientrino nei settori da privilegiare indicati nel decreto reggenziale di cui all'articolo 7 della presente legge, il contributo in conto interessi previsto ai punti a) e b) del comma precedente è elevato al 6%.

Il contributo in conto canoni per i contratti di locazione finanziaria viene corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo e nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

Il contributo verrà corrisposto ogni anno, posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge".

⁴ **Testo originario (Legge 13/1993):**

Per gli anni 1993 e 1994 le imprese commerciali al dettaglio operanti all'interno delle zone commerciali L1 ed L2, come definite dalla Legge 29 maggio 1991 n°70, possono accedere a finanziamenti speciali per il rinnovo delle vetrine ed attrezzature espositive esterne alle seguenti condizioni:

- 1°) la realizzazione di vetrine esterne dovrà essere autorizzata con le modalità previste al 6° e 7° comma dell'art.48 della Legge 29 maggio 1991 n°70;

TITOLO VI
(DISPOSIZIONI COMUNI)

Art. 18
CESSIONE DEI BENI

Quando i beni, per i quali siano stati erogati i mutui di cui alla presente legge, siano ceduti prima del rimborso del prestito, l'azienda è tenuta a denunciare la cessione entro 10 giorni ed a rimborsare il debito residuo entro 60 giorni successivi.

Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti; l'eventuale maggior valore può essere ammesso al credito agevolato previsto dalla presente legge.

Art. 19
COPERTURA FINANZIARIA

Gli oneri finanziari connessi alla presente legge sono determinati annualmente in sede di legge finanziaria.

I prestiti autorizzati e non utilizzati, entro 12 mesi dalla data di deliberazione da parte del Comitato di cui al precedente art.2, salvo giustificato ritardo, devono intendersi inefficaci permettendo il recupero delle disponibilità finanziarie convenzionate a favore di eventuali ed ulteriori richiedenti ammissibili al finanziamento.

Art. 20
GARANZIE

2°) la sistemazione delle vetrine, qualora sia tecnicamente possibile, dovrà essere realizzata ad incasso;

3°) la sistemazione dovrà riguardare tutta la facciata espositiva compresi i tendaggi, gli eventuali cartelli pubblicitari ed espositivi nonchè i serramenti utilizzati per le entrate e le finestre dell'esercizio.

Il finanziamento consisterà nell'elargizione di un prestito, sulle spese sostenute pari a 20 milioni di lire, rimborsabile per la quota capitale in quattro anni con il contributo in conto interessi completamente a carico dello Stato.

Modifiche legislative:

Legge 19 marzo 1996 n.35, Articolo 3:

Finanziamenti speciali

L'articolo 17 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 "Credito agevolato alle imprese" è così sostituito:

"Per gli anni 1996, 1997 e 1998 le imprese commerciali al dettaglio e le imprese di artigianato artistico-tradizionale operanti all'interno delle zone commerciali L1 ed L2, così come definite dalla Legge 29 maggio 1991 n.70, possono accedere a finanziamenti speciali qualora realizzino interventi di ristrutturazione dell'esercizio in conformità ai Piani Particolareggiati appositamente approvati dalla Commissione Urbanistica.

Il Comitato di cui al precedente articolo 2 è autorizzato a concedere finanziamenti fino alla concorrenza massima di L.100.000.000=, di cui L.20.000.000= per ristrutturazione della facciata esterna e L.80.000.000= per la ristrutturazione e/o l'ampliamento delle parti interne dell'esercizio.

Il finanziamento è rimborsabile per la quota capitale in quattro anni e la quota interessi è completamente a carico dello Stato."

I finanziamenti concessi in forza della presente legge sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato.

Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

Il credito nascente dai finanziamenti di cui alla presente legge verrà soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli artt.25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito da fideiussioni bancarie o polizze fideiussorie o altre forme di garanzia concordate con l'istituto di credito.

Qualora il prestito sia di ammontare inferiore ai 100 milioni di lire il privilegio può essere sostituito da garanzie fornite direttamente dal titolare dell'impresa.

Al fine di incentivare gli investimenti previsti dalla presente legge, gli istituti di credito convenzionati sono autorizzati a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai precedenti titoli II - III - IV - V e nella misura e durata stabilita agli artt.8- 9-10-11-13-14-15-16-17 anche precedentemente all'autorizzazione definitiva del Comitato.

Qualora il Comitato deliberi che l'investimento come sopra finanziato possa godere del contributo in conto interessi a carico dello Stato, il contributo medesimo verrà erogato a favore del soggetto beneficiario tramite l'Istituto di Credito interessato.

Se per qualsiasi ragione il Comitato entro un periodo di tempo massimo di 12 mesi non autorizza il contributo in conto interessi a carico dello Stato, il finanziamento stesso dovrà essere rimborsato nei tempi e nei modi già stabiliti, ferme restando le garanzie di cui al presente articolo e beneficiando del disposto di cui al successivo art.21.

Art. 21 REVOCATORIA

Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge ed il relativo privilegio indicato al precedente art.20 non saranno soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, nè all'azione revocatoria speciale prevista dall'art.3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 nè all'azione revocatoria "pauliana".

Il privilegio di cui al primo comma dell'art.20 si consolida entro 10 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale.

Art. 22 ESENZIONI

Le operazioni effettuate in applicazione della presente legge, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio e le cambiali, che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, saranno assoggettate al bollo nella misura dello 0,10 per mille, qualunque sia la scadenza e il loro importo.

Le esenzioni di cui sopra si estendono a tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse, nonchè alla loro esecuzione ed estinzione.

TITOLO VII (DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

Art. 23
DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Le percentuali di intervento ed i valori finanziabili nonchè il contributo in conto interessi di cui agli artt.8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 della presente legge possono essere modificati con Decreto Reggenziale.

Art. 24
REGOLAMENTO

Il Congresso di Stato, su proposta del Comitato di cui al precedente art.2, dovrà provvedere, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'emanazione di un regolamento per la gestione dei crediti agevolati.

TITOLO VIII
(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

Art. 25
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Sono fatti salvi gli effetti scaturiti dalla Legge 29 marzo 1982 n.32 e successive modifiche ed i relativi obblighi finanziari sono assunti dalla legge finanziaria.

Art. 26
NORME ABROGATE

E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge ed in particolare:
- Legge 31 luglio 1985 n°88; - Legge 29 settembre 1987 n° 118.

Art. 27
ENTRATA IN VIGORE

La presente legge entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

DECRETO 25 luglio 2003 n.96

Determinazione dei criteri preferenziali delle quote complessive per il finanziamento alle imprese di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche

Art.1

L'ordine di preferenza nell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art.7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13, previsto per i settori del comparto industriale, artigianale, commerciale ed alberghiero è fissato nel modo seguente:

Industria:

1) nei comparti:

- meccanico, elettromeccanico ed elettronico;
- elettronico strumentale e professionale;
- della progettazione, ricerca ed in genere il terziario superiore;

2) in base alla data di presentazione della domanda.

Industria Alberghiera:

1) interventi di cui al punto l) dell'art.4 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 per i quali sia stata stipulata la Convenzione di cui al secondo comma dell'art.12 della legge in oggetto;

2) interventi di cui al punto i) dell'art.4 della Legge 28 gennaio 1993 n.13, per attività alberghiere classificate con 3, 4 e 5 stelle, per i quali sia stata stipulata la Convenzione di cui al secondo comma dell'art.12 della legge in oggetto;

3) in base alla data di presentazione della domanda.

Artigianato nei settori:

- 1) artistico tradizionale;
- 2) produzione;
- 3) servizio.

Commercio:

1) al dettaglio per attività nel settore alimentare e del commercio per consumazione sul luogo di vendita;

2) al dettaglio per attività nelle zone L1 ed L2 qualora vengano eseguiti interventi di ristrutturazione dei locali comprendenti anche il rinnovo delle vetrine;

3) tutte le imprese che, pur non appartenendo ai settori di cui sopra ed a condizione che non facciano parte dei settori da disincentivare come previsto ai successivi articoli, realizzano nell'ambito di un progetto di cui al punto c) dell'art.1 della Legge 19 marzo 1996 n.35, opere edilizie, impianti e macchinari atti a risolvere problemi relativi all'inquinamento interno ed esterno all'ambiente di lavoro; il progetto di intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comitato per il Credito Agevolato di cui all'art.2 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 che potrà avvalersi anche di tecnici esterni per la valutazione dell'efficacia dell'intervento medesimo;

4) in base alla data di presentazione della domanda.

Art.2

Ai sensi del 3°) comma dell'art.7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 ed ai fini del trattamento in conto interessi, nel comparto dell'industria sono da privilegiare i seguenti settori:

- terziario avanzato in genere;
- terziarizzazione dell'attività industriale, alta tecnologia;

- organizzazione eventi culturali, sportivi, artistici, scientifici;
- attività sanitaria privata non in concorrenza con il servizio di sanità pubblica;
- strutture socio-sanitarie;
- servizi alle imprese, servizi all'attività internazionale, ricerca, nuove tecnologie, marketing, innovazione, progettazione, assistenza post-vendita, gestione reti vendita, controllo di qualità, reti telematiche, informatica, telematica, elettronica;
- attività collaterali al turismo;
- formazione e qualificazione delle risorse umane;
- finanziario industriale;
- utilizzazione marchi e brevetti;
- produzioni ad elevata tecnologia;
- produzioni televisive e cinematografiche;
- altre attività produttive in genere purchè non inquinanti.

Beneficiano dello stesso incentivo tutte le imprese che, pur non appartenendo ai settori di cui sopra, realizzano, nell'ambito di un progetto di cui al punto c) dell'art.10 della Legge 28 gennaio 1993 n.13, opere edilizie, impianti e macchinari atti a risolvere problemi relativi all'inquinamento interno ed esterno all'ambiente di lavoro; il progetto di intervento dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comitato per il Credito Agevolato di cui all'art. 2 della citata legge che potrà avvalersi anche di tecnici esterni per la valutazione dell'efficacia dell'intervento medesimo.

Sono da disincentivare le imprese industriali:

- trasporti su gomma di persone o cose;
- lavori stradali e movimentazione terra;
- edili;
- cementifici o produzione/miscelazione calcestruzzo;
- settore della metalmeccanica pesante;
- intermediazioni commerciali;
- agenzie di viaggi;
- le tipologie di attività analoghe a quelle da disincentivare nel settore artigianato elencate al successivo art.4;
- tutte le attività svolte ambulantemente o presso il domicilio del cliente;

Qualora il progetto di investimento sia qualificabile complessivamente di elevata innovazione tecnologica di cui ai punti e), f), g), e h) dell'art.4 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 e faccia parte di una strategia pluriennale che comprenda sia l'acquisizione dell'immobile sia l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, il mutuo, riferito all'investimento nella sua globalità, è rimborsabile entro un massimo di 10 anni ed il contributo dello Stato in conto interessi è pari a quello fissato al punto c) dell'art.11 della Legge 28 gennaio 1993 n.13.

Art.3

Ai sensi del 3°) comma dell'art.7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 ed ai fini del trattamento in conto interessi, nel comparto dell'industria alberghiera gli interventi da privilegiare sono quelli fissati dall'art. 14 della già citata legge.

Per gli interventi di cui ai punti 1) e 2) nel comparto dell'industria alberghiera di cui al precedente articolo 1, l'intervento dello Stato potrà essere elevato fino al massimo del 90% del valore globale del progetto complessivo relativo sia ad interventi di ristrutturazione e/o ampliamento dell'immobile sia all'acquisto di attrezzature, impianti ed arredi.

Art.4

Ai sensi del 3°) comma dell'art.7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 ed ai fini del trattamento in conto interessi, nel comparto dell'artigianato sono da privilegiare i seguenti settori:

- meccanico strumentale, elettromeccanico ed elettronico;
- elettronico strumentale e professionale;
- tipografico ed editoriale.

Sono da disincentivare le imprese artigianali:

- trasporto persone o cose;
- escavazioni, lavori stradali e movimentazione terra;
- edili;
- installazione e riparazione di impianti e apparecchi di riscaldamento, di condizionamento,
- idrico-sanitari e di distribuzione di gas e acqua;
- installazione e riparazione di impianti di utilizzazione di energia elettrica;
- laboratori di barbiere;
- laboratori di parrucchiere;
- servizi per l'igiene e l'estetica della persona;
- toelettatura animali;
- ottico;
- demolizione mezzi di trasporto, rottami ferrosi e metallici.

Le imprese artigiane sopra elencate potranno tuttavia accedere al credito agevolato limitatamente agli interventi di rinnovo ordinario (art.4, punto a), Legge 28 gennaio 1993 n.13).

Art.5

Ai sensi del 3°) comma dell'art.7 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 ed ai fini del trattamento in conto interessi, nel comparto del commercio sono da privilegiare i seguenti interventi:

- 1) realizzazione o ristrutturazione complessiva di arredo o attrezzature atte al miglioramento delle condizioni igieniche per gli esercenti attività nel settore alimentare e del commercio per consumazione sul luogo di vendita;
- 2) per le attività commerciali al dettaglio ubicate nelle zone L1 e L2 che realizzano interventi di ristrutturazione dei locali comprendenti il rinnovo delle vetrine;
- 3) ristrutturazione di esercizi già esistenti; a tale fine in applicazione della Legge 13 marzo 1996 n.35 in ottemperanza ai combinati disposti di cui ai punti a), b) e c) dell'art. 1 della legge medesima, l'acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature come definiti al citato punto b) è riferito sia all'acquisto del singolo bene sia ai lavori di predisposizione ed installazione dei beni stessi.

Ai sensi dei precedenti punti 2) e 3) risulta pertanto finanziabile la ristrutturazione e/o l'ammodernamento dell'esercizio commerciale nel suo insieme, comprese le opere - anche edili - riferite alle finiture (intonaci, pavimentazione, suddivisioni interne, imbiancature, ecc.), agli infissi, arredi e quant'altro necessario al rinnovo dei locali, ad esclusione per i commercianti al dettaglio, delle opere murarie inerenti la struttura dell'immobile.

Art.6

Le quote complessive di finanziamento da attribuire a ciascun comparto sono così suddivise:

€ 10.329.137,98= all'industria,
€ 3.098.741,39= all'industria alberghiera;
€ 1.032.913,79= all'artigianato;
€ 1.032.913,79= al commercio.

Art.7

Con successivo Decreto Reggenziale potranno essere modificate le quote attribuite al precedente art. 6.

Art.8

Le quote complessive di finanziamento da attribuire a ciascun comparto per i finanziamenti concessi ai sensi della Legge 28 gennaio 1993 n.13, nell'anno 2001 sono così suddivise:

L. 36.367.000.000=pari a € 18.781.988,00 all'industria;
L. 3.016.000.000=pari a € 1.557.634,00 all'artigianato;
L. 2.960.712.000=pari a € 1.529.080,00 al commercio;
L. 4.258.000.000=pari a € 2.199.074,00 all'industria alberghiera.

Art.9

Ai sensi dell'art.23 della Legge 28 gennaio 1993 n.13, il contributo in conto interessi a carico dello Stato fissato agli articoli 9, 11, 14, 16, della medesima legge, con decorrenza 1°luglio 2003, è aggiornato nella misura seguente:

- art.9, primo comma, punto a) 2%; punto b) 3%; punto c) 1%; secondo comma 0%; terzo comma 0%. Si precisa che il valore globale dell'investimento di cui all'art 8, punto b) della Legge 28 gennaio 93 n. 13 sia superiore a € 50.000,00=;
- art.11, primo comma, punto a) 2% e 3%; punto b) 2% e 3%; punto c) 3%; punto d) 2%; punto e) 2%; secondo comma 0%, a condizione che il valore globale dell'investimento di cui all'art 10 della Legge 28 gennaio 93 n.13 sia superiore: comma primo, punto b) 200.000,00 euro; punto d) la percentuale del 40% potrà essere elevata al 60% qualora l'acquisto di beni immateriali, marchi e brevetti relativi alla gestione corrente dell'attività d'impresa (effettuati tra aziende appartenenti allo stesso gruppo) siano preventivamente soggetti a perizia; secondo comma € 500.000,00 =.

Le imprese che beneficiano di tale provvedimento sono tenute a conservare l'ammontare delle immobilizzazioni lorde materiali, immateriali come specificato in fase di richiesta, per tutta la durata del finanziamento.

L'ammontare del finanziamento di cui al punto b) dell'articolo 10 della Legge 28 gennaio 1993 n.13 è ridotto del 20%.

Qualora il progetto di investimento sia di rilevante valore e comunque superiore a €5.000.000,00 potrà essere finanziato l'85% dell'ammontare complessivo dell'investimento medesimo, nei seguenti casi:

- a) che l'investimento, intrapreso da Aziende presenti in territorio sammarinese e che occupano complessivamente, a tempo indeterminato, già almeno 40 dipendenti, faccia parte di una strategia globale che preveda un incremento occupazionale di almeno 15 unità lavorative e sia effettuato da Aziende che abbiano tipologie organizzative, prodotti e reti di vendita coordinate e la cui attività sia riferibile ad un unico gruppo. (Il Comitato per il Credito Agevolato alle imprese indicherà con

apposita delibera, la documentazione necessaria a supporto della richiesta di finanziamento);

- b) che si tratti di nuovi investimenti atti a produrre occupazione per un minimo di 30 unità lavorative a tempo indeterminato.
- art.14, primo comma, punto a) 2%; punto b) 3% e 3,5% ; punto c) 3% e 3,5%. Si precisa che il valore globale dell'investimento di cui all'art 13 punto b) della Legge 28 gennaio 1993 n.13 sia superiore a € 50.000,00=.
 - art.16, primo comma, punto a) 1,5%; punto b) 1,5%; punto c) 2%; secondo comma 2,5%. Si precisa che il valore globale dell'investimento di cui all'art.15 punto a) della Legge 28 gennaio 93 n.13 sia superiore a € 40.000,00=.

Art.10

E' abrogato il Decreto 21 febbraio 2001 n.25.

LEGGE 3 agosto 2009 N.109 (Abrogato)⁵

⁵ Modifiche legislative:

DECRETO DELEGATO 25 giugno 2018 n.72:

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.
2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme.
3. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest'ultimo.
- 3 *bis*. Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.
4. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.
6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche, all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011, all'articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all'articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche.
7. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l'Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
8. La modalità di cui all'articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre decadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.

8*bis*. Il finanziamento previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013.

9. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro, o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.

10. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.33

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
- Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
- Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;
- Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;
- Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;

CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 1 *(Finalità)*

1. La presente legge ha lo scopo di sostenere, salvaguardare ed incentivare lo sviluppo economico della Repubblica, mediante l'erogazione di finanziamenti assistiti dal contributo dello Stato rivolti alle imprese in essa operanti. Tale intervento, di carattere straordinario, è volto a contenere gli effetti sui comparti economici sammarinesi della crisi economica nazionale ed internazionale ed alla salvaguardia dell'occupazione interna.
2. Al fine del raggiungimento delle finalità della presente legge il Congresso di Stato, è autorizzato a convenzionarsi con gli Istituti di Credito operanti in Repubblica, e disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui ai successivi articoli, fino alla concorrenza dell'importo massimo di € 100.000.000,00.
3. I finanziamenti di cui alla presente legge potranno essere autorizzati ed erogati sino al raggiungimento dell'importo massimo di convenzionamento di cui al comma precedente anche successivamente al 31 dicembre 2009.

Art. 2 *(Modalità per la concessione del credito agevolato)*

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono esaminate da un Comitato Tecnico composto come segue:
 - a) il direttore dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
 - c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato.
2. Le riunioni del Comitato Tecnico sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.
4. Le decisioni del Comitato Tecnico vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti od anche al di fuori dei membri stessi.
5. Il Comitato Tecnico istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti della presente legge sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile. La pratica istruita, comprensiva della documentazione presentata dal richiedente e corredata dal parere finale di conformità o meno ai requisiti di legge da parte del Comitato Tecnico, va trasmessa al Comitato di Valutazione.

-
- Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.78;
 - Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
 - articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.

6. Il Comitato Tecnico può avvalersi della collaborazione di Uffici Pubblici per la richiesta di informazioni, documenti e ogni altro elemento attinente all'espletamento delle proprie funzioni.

7. Le pratiche istruite dal Comitato Tecnico sono esaminate e decise da un Comitato di Valutazione composto come segue:

- a) un funzionario della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio che lo presiede;
- b) un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio;
- c) un funzionario della Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
- d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
- e) un rappresentante delle Associazioni Bancarie e Finanziarie;
- f) un rappresentante delle Associazioni degli Operatori Economici.

8. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono assunte a maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità prevale la soluzione proposta dal Presidente.

10. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti od anche al di fuori dei membri stessi.

11. Il Comitato di Valutazione decide se autorizzare le richieste di finanziamento concesse ai sensi della presente legge, dopo aver esaminato le domande istruite dal Comitato Tecnico e tenuto conto del parere dello stesso. Eventuali decisioni difformi dal parere di conformità del Comitato Tecnico devono essere motivate in dettaglio. Il Comitato di Valutazione ha, inoltre, il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti.

12. Il Comitato di Valutazione può avvalersi della collaborazione di Pubblici Uffici per la richiesta di informazioni, documenti e ogni altro elemento attinente allo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresa la possibilità di demandare controlli per la verifica della permanenza dei requisiti dei richiedenti i benefici derivanti dalla presente legge, ovvero l'ottemperanza alle disposizioni dallo stesso impartite. Il Comitato di Valutazione può richiedere informazioni integrative al Comitato Tecnico, in riferimento alle domande di finanziamento esaminate.

13. Il funzionario di cui al precedente comma 7 punto b) assume le funzioni di Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente può convocare le sedute del Comitato di Valutazione e presiederle, sottoscrivere i verbali e le relative delibere.⁶

⁶ **Testo originario (Legge 109/2009):**

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono esaminate da un Comitato Tecnico composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato.

2. Le riunioni del Comitato Tecnico sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

3. Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti.

4. Le decisioni del Comitato Tecnico vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti od anche al di fuori dei membri stessi.

Art. 3

(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)

1. Possono godere dei benefici derivanti dalla presente legge le imprese industriali, artigianali, del turismo, commerciali e di servizio, di qualsivoglia ragione sociale,

5. Il Comitato Tecnico istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti della presente legge sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile. La pratica istruita, comprensiva della documentazione presentata dal richiedente e corredata dal parere finale di conformità o meno ai requisiti di legge da parte del Comitato Tecnico, va trasmessa al Comitato di Valutazione.

6. Il Comitato Tecnico può avvalersi della collaborazione di Uffici Pubblici per la richiesta di informazioni, documenti e ogni altro elemento attinente all'espletamento delle proprie funzioni.

7. Le pratiche istruite dal Comitato Tecnico sono esaminate e decise da un Comitato di Valutazione composto come segue:

- a) un funzionario della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio che lo presiede;
- b) un funzionario della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio;
- c) un funzionario della Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione;
- d) un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali;
- e) un rappresentante delle Associazioni Bancarie e Finanziarie;
- f) un rappresentante delle Associazioni degli Operatori Economici.

8. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

9. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono assunte a maggioranza dei suoi componenti ed in caso di parità prevale la soluzione proposta dal Presidente.

10. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti od anche al di fuori dei membri stessi.

11. Il Comitato di Valutazione decide se autorizzare le richieste di finanziamento concesse ai sensi della presente legge, dopo aver esaminato le domande istruite dal Comitato Tecnico e tenuto conto del parere dello stesso. Eventuali decisioni difformi dal parere di conformità del Comitato Tecnico devono essere motivate in dettaglio. Il Comitato di Valutazione ha, inoltre, il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti.

Il Comitato di Valutazione può avvalersi della collaborazione di Pubblici Uffici per la richiesta di informazioni, documenti e ogni altro elemento attinente allo svolgimento delle proprie funzioni, ivi compresa la possibilità di demandare controlli per la verifica della permanenza dei requisiti dei richiedenti i benefici derivanti dalla presente legge, ovvero l'ottemperanza alle disposizioni dallo stesso impartite. Il Comitato di Valutazione può richiedere informazioni integrative al Comitato Tecnico, in riferimento alle domande di finanziamento esaminate.

Modifiche legislative:

Decreto - Legge 28 aprile 2011 n.67, Articolo 3:

Dopo il comma 12 dell'articolo 2 della Legge 3 agosto 2009 n.109 è inserito il seguente comma 13:

"13. Il funzionario di cui al precedente comma 7 punto b) assume le funzioni di Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente può convocare le sedute del Comitato di Valutazione e presiederle, sottoscrivere i verbali e le relative delibere."

organizzate anche in forma societaria, che si impegneranno nella realizzazione di progetti con le caratteristiche richieste al successivo articolo 4.

2. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dalla presente legge e per la valutazione della relativa domanda da parte del Comitato Tecnico:

- a) possedere, l'impresa richiedente i benefici, l'autorizzazione (licenza) ad operare alla data di presentazione della domanda;
- b) avere, l'impresa richiedente i benefici, alle proprie dipendenze almeno due unità lavorative assunte a tempo indeterminato.

3. Quando l'azienda richiedente sia costituita in forma di società di capitali, essa deve avere il capitale sociale sottoscritto, come previsto da apposita legge.

4. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione potrà imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.

5. E' precluso l'accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge alle imprese:

- che sono oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n. 70, volte al recupero di crediti vantati della Pubblica Amministrazione o dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad € 5.000,00;
- che sono state oggetto di accertamenti dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato;
- costituite in forma societaria che non hanno espletato le formalità atte alla verifica dei requisiti di onorabilità previste dalla Legge 23 febbraio 2006 n.47 e successive modifiche;
- costituite in forma diversa da quella societaria il cui titolare dalle certificazioni del Tribunale Unico risultino condanne penali e/o carichi pendenti in materia penale;
- nei confronti delle quali sono state avviate procedure di liquidazione volontaria, coattiva o di concorso creditori disciplinate dalla legge.

Art. 4

(Progetti finanziabili)

1. Il Comitato di Valutazione può ammettere ai finanziamenti previsti dalla presente legge, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva, attraverso i quali sia possibile mantenere od incrementare il numero delle risorse umane presso la stessa occupate.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente potranno accedere ai finanziamenti della presente legge i progetti che prevedano:

- a) investimenti volti alla sostituzione degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari necessarie alla gestione corrente dell'azienda;
- b) investimenti volti all'acquisizione di nuovi spazi, all'ampliamento dei locali e delle superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, la sicurezza sul luogo di lavoro e ridurre le emissioni inquinanti;
- c) investimenti in immobili, attrezzature, macchinari, impianti necessari ad una riconversione aziendale ovvero:
 - i. ad una innovazione tecnologica e/o organizzativa dell'impresa volta ad incrementare l'efficienza e ridurre i costi operativi;

- ii. alla revisione delle strategie legate ai prodotti e/o i servizi offerti ed al riposizionamento sui mercati di riferimento;
 - iii. all'accesso a nuovi settori e/o mercati;
 - iv. allo sviluppo di nuove professionalità;
- d) investimenti in immobili, attrezzature, macchinari, impianti necessari ad un ampliamento della capacità produttiva, alla riorganizzazione o ad accorpamenti di società;
- e) gli investimenti tesi all'acquisizioni di aziende o rami d'azienda di imprese già operanti sul territorio sammarinese non appartenenti al gruppo, che comunque prima del 31 dicembre 2008 non risultano detenute dagli acquirenti e con l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende o ramo d'aziende acquisite;
- f) investimenti aventi come oggetto la formazione professionale merceologica e tecnico informatica di reti commerciali e vendite.
3. I progetti che prevedono uno o più investimenti di cui alle lettere b) c) d) ed e) dovranno prevedere al fine della loro ammissibilità al finanziamento precisi piani occupazionali.⁷

⁷ Testo originario (Legge 109/2009):

1. Il Comitato di Valutazione può ammettere ai finanziamenti previsti dalla presente legge, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva, attraverso i quali sia possibile mantenere od incrementare il numero delle risorse umane presso la stessa occupate.
2. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente potranno accedere ai finanziamenti della presente legge i progetti che prevedano:
- a) investimenti volti alla sostituzione degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari necessarie alla gestione corrente dell'azienda;
 - b) investimenti volti all'acquisizione di nuovi spazi, all'ampliamento dei locali e delle superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, la sicurezza sul luogo di lavoro e ridurre le emissioni inquinanti;
 - c) investimenti in immobili, attrezzature, macchinari, impianti necessari ad una riconversione aziendale ovvero:
 - i. ad una innovazione tecnologica e/o organizzativa dell'impresa volta ad incrementare l'efficienza e ridurre i costi operativi;
 - ii. alla revisione delle strategie legate ai prodotti e/o i servizi offerti ed al riposizionamento sui mercati di riferimento;
 - iii. all'accesso a nuovi settori e/o mercati;
 - iv. allo sviluppo di nuove professionalità;
 - d) investimenti in immobili, attrezzature, macchinari, impianti necessari ad un ampliamento della capacità produttiva, alla riorganizzazione o ad accorpamenti di società;
 - e) gli investimenti tesi all'acquisizioni di aziende o rami d'azienda di imprese già operanti sul territorio sammarinese non appartenenti al gruppo, che comunque prima del 31 dicembre 2008 non risultano detenute dagli acquirenti e con l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali delle aziende o ramo d'aziende acquisite;
 - f) investimenti aventi come oggetto la formazione professionale merceologica e tecnico informatica di reti commerciali e vendite.
- I progetti che prevedono uno o più investimenti di cui alle lettere b) c) d) ed e) dovranno prevedere al fine della loro ammissibilità al finanziamento precisi piani occupazionali.

Modifiche legislative:

Decreto - Legge 31 maggio 2012 n.61, Articolo 2, comma secondo:

Al comma 2, dell'articolo 4, della Legge 3 agosto 2009 n.109 vengono aggiunte le seguenti lettere g) e h):

"g) investimenti aventi come oggetto la riparazione e/o ricostruzione di immobili destinati a sede di esercizio di attività economiche che hanno subito danni strutturali in occasione di

Art. 5
(Domanda)

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dalla presente legge devono presentare apposita domanda al Comitato Tecnico, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro il 31 dicembre 2009.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato di realizzare i progetti presentati e di rispettare i piani occupazionali previsti nell'ambito degli stessi.
3. La domanda dovrà indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso. Le modalità di ammortamento dei finanziamenti saranno definite nell'ambito del regolamento di cui al successivo articolo 13, nonché nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito eroganti.
4. Alla domanda a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, dovrà essere allegata una relazione contenente:
 - a) la descrizione dell'attività svolta;
 - b) la descrizione del progetto rientrante nelle finalità della presente legge;
 - c) la descrizione degli investimenti finanziabili a norma del precedente articolo 4;
 - d) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
 - e) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
 - f) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

Art. 6
(Finanziamenti)

1. Alle imprese alle quali sulla base dei progetti presentati saranno accordati i benefici della presente Legge sarà accordato un finanziamento sino all'importo massimo di € 5.000.000,00 assistito dal contributo in conto interessi da parte dello Stato.
2. La misura del contributo in conto interessi da parte dello Stato, per i progetti previsti all'articolo 4, comma 2, non potrà essere superiore:

eventi meteorologici di natura eccezionale individuati da apposito decreto, il quale definisce la misura massima di intervento e le condizioni di ammissibilità ad integrazione e/o modifica di quelle previste dalla presente legge;

h) investimenti aventi ad oggetto la riparazione e/o sostituzione di macchinari ed attrezzature danneggiate in occasione degli eventi di cui alla lettera g) precedente.”.

Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72, Articolo 33:

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
 - Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;
 - Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;
 - Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.78;
 - Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
 - articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.

- a) all' 80 % per gli investimenti di cui alla lettera a), lettera e) e lettera f);
 - b) all'80 % per gli investimenti di cui alla lettera b) inerenti all'ammodernamento o ristrutturazione degli immobili, al fine di migliorare i processi produttivi, la sicurezza sul luogo di lavoro o conseguire la riduzione delle emissioni inquinanti;
 - c) all'80 % per gli investimenti di cui alla lettera c) inerenti ad attrezzature, macchinari, ed impianti necessari ad una riconversione aziendale;
 - d) all'80 % per gli investimenti di cui alla lettera d) inerenti ad attrezzature, macchinari ed impianti necessari ad un ampliamento della capacità produttiva, alla riorganizzazione o ad accorpamenti di società;
 - e) al 40% per gli investimenti di cui alla lettera b), lettera c) e lettera d) inerenti ad immobili, elevabile al 60% se il piano occupazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, prevede un incremento significativo delle unità lavorative.
3. La durata del finanziamento non potrà eccedere i 10 anni per i progetti nell'ambito dei quali gli investimenti in beni immobili costituiscono oltre il 50% degli investimenti totali ed in anni 5 per i restanti.
4. L'ammontare e la durata del finanziamento, nonché del contributo in conto interessi a carico dello Stato verranno stabiliti dal Comitato Tecnico di Valutazione fatte salve le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo.
5. I finanziamenti potranno essere concessi nella forma del contratto di mutuo oppure nella forma del contratto di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente articolo, verrà corrisposto nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.
6. Il contributo verrà corrisposto ogni anno posticipatamente, alle imprese le cui domande siano state preventivamente approvate dal Comitato di Valutazione di cui al precedente articolo 2.
7. Qualora la realizzazione dei progetti comporti variazioni significative rispetto alle previsioni, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione del prestito.
8. Sarà possibile erogare direttamente alle aziende il contributo in conto interessi pattuito dal richiedente il finanziamento.

Art. 7

(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici della presente legge e sono tenute alla restituzione, entro 180 giorni, del capitale residuo e del contributo in conto interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza:
- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
 - b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i piani occupazionali previsti nei progetti;
 - c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
 - d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 3 oppure che non posseggono più i requisiti previsti nell'ambito del medesimo articolo;
 - e) le imprese che non rispettano le prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 3;
 - f) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 8;
 - g) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di prestito o mutuo per il rimborso delle somme finanziate;

h) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento.

2. La decadenza dai benefici della presente legge viene deliberata dal Comitato di Valutazione qualora sussistano una o più cause di cui al precedente comma 1.

Art. 8

(Cessione dei beni)

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui alla presente legge, non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma del precedente articolo 7 salvo i casi di cui ai commi seguenti.

2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi della presente legge dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che potrà autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di 60 giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione.

3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo produttivo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

Art. 9

(Copertura finanziaria)

1. I contributi in conto interessi e in conto canoni a carico dello Stato relativi ai finanziamenti di cui alla presente legge troveranno imputazione:

a. per il corrente esercizio finanziario, sul Cap. 1-3-2390 "Fondo per interventi straordinari a sostegno dell'economia" ovvero su specifico capitolo di spesa da istituirsi in sede di Assestamento di Bilancio;

b. per i successivi esercizi finanziari su apposito capitolo individuato nell'ambito delle leggi di bilancio.

2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione non ritirati dal richiedente, entro 12 mesi dalla data di deliberazione di cui al precedente articolo 2, devono intendersi decaduti ed il relativo importo potrà essere utilizzato per il finanziamento di nuove domande.

Art. 10

(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza della presente legge sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato.

2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui alla presente legge verrà soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'Istituto di credito.

Art. 11
(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui alla presente legge ed il relativo privilegio indicato al precedente articolo 10 non saranno soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all'azione revocatoria "pauliana".
2. Il privilegio di cui al primo comma dell'articolo 10 si consolida entro 10 giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale.

Art. 12
(Esenzioni)

1. Le operazioni e formalità eseguite in applicazione della presente legge, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 13
(Regolamento applicativo)

1. Il Congresso di Stato su proposta del Comitato di cui al precedente articolo 2, provvederà all'emanazione di un regolamento per la gestione dei crediti agevolati entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge da adottarsi con decreto delegato o regolamento di cui all'articolo 5 comma 5 della Legge Costituzionale n. 185/2005.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

DECRETO - LEGGE 28 aprile 2011 n.67
(Ratifica Decreto – Legge 24 marzo 2011 n.42)

**PROROGA BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109
- CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE**

Art. 1

Fatto salvo l'ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 2009 n.109, il termine di cui all'articolo 5, comma 1 della medesima e di cui all'articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l'articolo 27, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e dall'articolo 24 del Decreto Legge 26 ottobre 2010 n.172, sono prorogati al 31 marzo 2011.

Art. 2

Le domande aventi per oggetto il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), della Legge 3 agosto 2009 n.109, sono ammissibili anche in assenza dei requisiti previsti dell'articolo 3, comma 2, della medesima legge.

Nei casi di cui al comma precedente, l'istanza può essere presentata anche da costituende imprese ancora non operative o dai soggetti che intendono acquisire l'impresa.

I soggetti di cui al precedente secondo comma che presentano l'istanza devono comunque soddisfare i restanti requisiti previsti dalla Legge n. 109/2009 e successive modificazioni ivi compresa la presentazione del progetto aziendale. L'erogazione del finanziamento è comunque subordinata al completamento delle procedure di acquisizione dell'azienda o del ramo d'azienda ed all'avvio dell'attività economica.

Nei casi disciplinati dal presente articolo è finanziabile sia l'investimento teso all'acquisto dell'azienda o ramo dell'azienda sia gli eventuali ulteriori investimenti rilevabili dal progetto aziendale rientranti nelle tipologie previste all'articolo 4 della Legge n. 109/2009.

Art. 3

Dopo il comma 12 dell'articolo 2 della Legge 3 agosto 2009 n.109 è inserito il seguente comma 13:

"13. Il funzionario di cui al precedente comma 7 punto b) assume le funzioni di Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente può convocare le sedute del Comitato di Valutazione e presiederle, sottoscrivere i verbali e le relative delibere."

DECRETO LEGGE 20 settembre 2011 n.146

(Ratifica Decreto Legge 11 luglio 2011 n.104)

PROROGA BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.109 CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 1

Fatto salvo l'ammontare massimo di finanziamenti erogabili di cui all'articolo 1, comma 2, della Legge 3 agosto 2009 n.109, il termine di cui all'articolo 5, comma 1 della medesima e di cui all'articolo 1, primo comma, del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l'articolo 27, comma 2, della Legge 21 dicembre 2009 n.168, dall'articolo 24, del Decreto - Legge 26 ottobre 2010 n.172 e dall'articolo 1, del Decreto - Legge 24 febbraio 2011 n.42 sono prorogati al 31 dicembre 2011.

Art. 2

Sulla base dell'esperienza di applicazione delle norme di incentivazioni della Legge n. 109/2009, valutato il contesto economico attuale e le accresciute esigenze di consolidamento e rafforzamento delle imprese, sono ammissibili, i progetti di investimento anche in deroga a quelli elencati all'articolo 4 della Legge n.109/2009, attuati o da attuare a decorrere dal 2011, e che siano supportati da precisi piani occupazionali tesi ad incrementare in un periodo massimo di tre anni l'occupazione dell'impresa o che siano tesi a mantenere stabile il livello occupazionale nella stessa per un periodo minimo di 5 anni.

Nel caso di mantenimento del livello occupazionale esistente, l'impresa dovrà avere alle proprie dipendenze almeno 10 unità lavorative.

Il mancato rispetto dei piani occupazionali di cui ai commi precedenti comporta la decadenza dai benefici ai sensi dell'articolo 7 della Legge n.109/2009 e successive modificazioni.

In deroga all'articolo 6, comma 1, della Legge n.109/2009 e successive modificazioni l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili ai sensi del presente articolo è pari ad euro 2 milioni ed il contributo in conto interessi a carico dello Stato in deroga al comma 2 del medesimo articolo è definito dal Comitato di Valutazione tenuto conto dell'impegno occupazionale e sino ad un massimo dell'80%.

Restano valide ed applicabili tutte le altre disposizioni della Legge n.109/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3

Qualora l'impresa richiedente l'accesso ai benefici sottoscriva con la Segreteria di Stato per il Lavoro accordi per l'assunzione di almeno 5 unità lavorative entro 6 mesi dalla data di avvio attività, pur non possedendo al momento della richiesta la licenza e non abbia alle proprie dipendenze alcuna unità lavorativa ma il progetto rientri fra quelli finanziabili ai sensi della Legge n.109/2009 e del presente decreto - legge, il Comitato di Valutazione può deliberare l'ammissione ai benefici subordinandone l'erogazione alla attuazione dei necessari interventi di adeguamento ai predetti requisiti entro un massimo di mesi 6 dalla delibera di ammissione.

REGOLAMENTO 22 ottobre 2009 n.2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N. 109 CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art.1

(Domanda)

Per accedere ai finanziamenti di cui alla Legge 3 agosto 2009 n. 109 le imprese sono tenute a presentare domanda entro il 31 dicembre 2009 al Comitato Tecnico, di cui all'articolo 2, comma, 1, della Legge n.109/2009, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, corredata dai progetti d'investimento.

La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume la piena responsabilità civile e penale di quanto viene dichiarato nella stessa.

La domanda di accesso al credito deve essere corredata, a pena di inammissibilità e irricevibilità, di tutta la documentazione prevista nello schema di domanda allegato al presente regolamento. In particolare, relativamente all'articolo 5, comma 4, la relazione allegata dovrà contenere tutti gli elementi previsti, compatibilmente con la tipologia di investimento per il quale si richiede il finanziamento.

Tali progetti devono specificare i piani occupazionali e/o formativi, i tempi e le modalità degli investimenti, nonché prevedere il piano finanziario di realizzazione del progetto, l'eventuale ricorso alla formazione professionale.

Art.2

(Progetti finanziabili)

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge n.109/2009, sono considerati nuovi investimenti, quindi oggetto del presente regolamento, esclusivamente quelli avviati o da avviare a partire dal 1° gennaio 2009.

Art.3

(Istruttoria)

Tempestivamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Comitato Tecnico comunica al Comitato di Valutazione, di cui all'articolo 2, comma 7, della Legge n.109/2009, l'esito dell'istruttoria.

Il Comitato Tecnico procederà all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione e con lo stesso ordine le sottoporrà all'esame del Comitato di Valutazione.

Art. 4

(Deliberazione)

L'erogazione del prestito potrà avvenire in più fasi, previo accertamento dello stato di avanzamento del progetto finanziato.

Il Comitato di Valutazione ha facoltà di definire articolazioni diverse di tempi e modalità di erogazione del prestito, sulla base delle diverse tipologie di progetti di investimento finanziabili.

Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono comunicate al legale rappresentante dell'impresa, al Comitato Tecnico nonché all'Istituto di Credito indicato dall'impresa purchè convenzionato.

L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, produrrà impegnativa in relazione alla specifica domanda ed il relativo piano di ammortamento del finanziamento e la trasmetterà al Comitato di Valutazione.

Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmetterà all'Istituto di Credito convenzionato le autorizzazioni ad erogare il prestito, dandone comunicazione anche al Comitato Tecnico, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato.

Art. 5 *(Garanzie)*

L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n.109/2009, avverrà a cura dell'Istituto di Credito erogatore, il quale ne trasmetterà certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.

Art. 6 *(Convenzione con Istituti di Credito)*

Il Congresso di Stato avrà cura di stipulare con gli Istituti di Credito apposita convenzione in esecuzione alle disposizioni di Legge ed al presente Regolamento.

Art. 7 *(Decadenza dai benefici)*

Spetta al Comitato di Valutazione la verifica della permanenza dei requisiti essenziali e delle cause di decadenza. Il Comitato di Valutazione determinerà i tempi e le modalità con i quali eserciterà l'attività di sorveglianza, anche per il tramite di Uffici e/o servizi pubblici e con la possibilità di effettuare o demandare ispezioni atte a controllare l'esatta e puntuale realizzazione dei progetti di investimento autorizzati.

Il mancato rispetto, in tutto o in parte, degli impegni assunti o il verificarsi di una delle circostanze previste all'articolo 7 della Legge n.109/2009, comporta la decadenza dai benefici e l'obbligo della restituzione da parte dell'impresa, entro 180 giorni, del capitale residuo e del contributo in conto interessi erogato dallo Stato sino alla data della decadenza.

Fatto salvo quanto precede, con particolare riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera g), della Legge succitata costituiscono causa di decadenza dei benefici:

- a) il mancato pagamento di almeno due rate consecutive del finanziamento;
- b) un generalizzato mancato rispetto dei termini e delle condizioni di rimborso delle somme finanziate.

La decadenza dai benefici viene deliberata dal Comitato di Valutazione, che ne dà sollecita comunicazione all'impresa, all'Istituto di Credito interessato, all'Avvocatura dello Stato e alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; dalla data di deliberazione decorrono i termini di cui al precedente comma 2.

L'Istituto di credito convenzionato è tenuto a dare opportuna comunicazione al Comitato di Valutazione di ogni irregolarità concernente lo svolgimento dei piani di rientro concordati.

Art. 8
(Comunicazioni)

Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione dovrà essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Allegato

SCHEMA DI DOMANDA DI ACCESSO AL CREDITO AGEVOLATO STRAORDINARIO (LEGGE 109/2009)

(da riportare su carta intestata con allegata marca da bollo da € 10.00)

Dati identificativi della ditta

Ragione sociale _____ Telefono _____

Indirizzo _____ Fax _____

E_mail _____ C.O.E. _____

Eventuale domicilio _____ Estremi Licenza _____

Dati identificativi del legale rappresentante

Generalità _____

Luogo di nascita _____

Data di nascita _____ Codice ISS/Codice fiscale _____

Residenza _____

Tipologia dell'investimento per il quale si chiede il finanziamento:

esempio: investimento di cui alla lettera a) art.4 c.2;

investimento di cui alla lettera b) art.4 c.2 ; ecc."

N.B: per quanto riguarda la lettera e) è necessario specificare che l'azienda o il ramo di azienda che si intende acquisire non appartengono al gruppo d'impresa di cui eventualmente può fare parte l'impresa richiedente e comunque non sono già state acquisite prima del 31/12/2008

Informazioni di carattere generale:

Numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato all'atto della domanda;

Ammontare del finanziamento richiesto;

Tempi e modalità di erogazione del finanziamento richiesto;

Istituto di Credito prescelto;

(la superiore indicazione non è vincolante per la P.A.)

Documentazione da allegare:

- Certificato di Vigenza di data non anteriore a 3 mesi (se trattasi di società)
- Certificato Penale Generale ad uso amministrativo e di Carichi Pendenti (se trattasi di licenza individuale)
- Piano occupazionale nel caso di investimenti di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art.4 c.3.

Il legale rappresentante dovrà dichiarare, sotto la sua piena responsabilità, che:

- l'impresa non è oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale per importi superiori ad euro 5.000,00;
- l'impresa non è stata oggetto, negli ultimi 3 anni, di accertamento dell'imposta generale sui redditi per omessa dichiarazione o per un reddito accertato superiore di almeno 1/5 rispetto a quello dichiarato;
- possiede i requisiti di onorabilità di cui alla Legge 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- non è stata avviata, nei confronti dell'impresa, alcuna procedura di liquidazione volontaria, coattiva o di concorso dei creditori.

Il legale rappresentante si dovrà altresì impegnare a comunicare, per tutto il periodo di durata del beneficio, ogni variazione in merito ai punti sopra indicati e ai requisiti previsti nell'ambito dell'art. 3 delle Legge n. 109/2009.

N.B. Si ricorda che alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata una relazione, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, contenente tutti i punti indicati all'art. 5 Comma 4 della suddetta Legge.

San Marino _____ firma _____

DECRETO DELEGATO 24 luglio 2013 n.93
(Ratifica Decreto Delegato 28 giugno 2013 n.73)
(Abrogato)⁸

⁸ **Modifiche legislative:**

Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72:

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.
2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme.
3. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest'ultimo.
- 3bis.* Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.
4. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.
5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.
6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche, all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011, all'articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all'articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche.
7. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l'Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
8. La modalità di cui all'articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.
- 8bis.* Il finanziamento previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013.
9. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:
 - a) il direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro, o suo delegato;
 - c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.
10. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.33

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
 - Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
 - Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;
 - Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente provvedimento ha lo scopo di sostenere e incentivare lo sviluppo economico della Repubblica di San Marino attraverso l'erogazione di prestiti a tasso agevolato destinati all'avvio di nuove attività economiche e qualificazione, diversificazione e consolidamento delle imprese esistenti. Il Congresso di Stato, a tal fine, è autorizzato a stipulare, con Istituti di Credito, convenzioni istitutive di aperture di credito in relazione a quanto previsto dal presente decreto delegato nonché a reperire finanziamenti internazionali a tasso agevolato nell'entità prevista annualmente dalla legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Art. 2 *(Ambito di applicazione)*

1. Possono godere dei benefici derivanti dal presente decreto delegato gli operatori economici che svolgono attività di impresa nel settore industriale, di servizio, artigianale e commerciale in qualsiasi veste giuridica.

2. Sono esclusi dai benefici del presente decreto delegato:

- a) i soggetti che svolgono attività bancaria, di finanziamento, di locazione finanziaria, così come individuate dalla Legge 17 novembre 2005 n.165 e successive modifiche, nonché le società di cui esse siano socie qualora la partecipazione superi il quinto del capitale sociale e il finanziamento sia erogato da diverso istituto;
- b) gli operatori economici domiciliati presso terzi fatto salvo che l'investimento sia finalizzato ad acquisire una propria sede operativa;
- c) le società che esercitano, in qualsiasi forma e anche parzialmente, l'attività immobiliare, sono escluse limitatamente all'acquisto di immobili. Questa ultima limitazione non si applica qualora ricorrano nel contempo i seguenti presupposti:
 - il capitale sociale della società immobiliare e della società svolgente attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento sia per almeno all'80% di proprietà delle medesime persone;
 - se per l'erogazione del credito agevolato sono previsti requisiti minimi occupazionali ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, questi vanno riferiti alla società svolgente l'attività economica nell'immobile oggetto di finanziamento e conseguentemente il mancato rispetto di tali parametri costituisce presupposto per la decadenza dei benefici di cui all'articolo 11 del presente decreto;
 - la richiesta del credito agevolato di cui all'articolo 6 del presente decreto deve essere presentata e sottoscritta dai legali rappresentanti delle società interessate.

Art. 3 *(Compatibilità con altre agevolazioni)*

-
- Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;
 - Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.78;
 - Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
 - articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.

1. I finanziamenti previsti dal presente decreto delegato non sono fra loro cumulabili salvo il caso in cui siano parte di un unico progetto di investimento e non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento, in base al presente decreto delegato, agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n. 100, sui medesimi beni o progetti già oggetto delle agevolazioni fiscali.
3. È consentito rinunciare da parte dell'operatore economico ai benefici di cui al comma precedente optando per le agevolazioni previste dal presente decreto delegato. Tale opzione viene esercitata presentando la richiesta di credito agevolato di cui al successivo articolo 6 e decorre dal periodo di imposta corrispondente all'anno di presentazione della predetta richiesta. L'Ufficio Tributario è informato in merito dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.⁹

Art. 4

(Requisiti per l'accesso ai finanziamenti)

1. Costituiscono requisiti essenziali per la presentazione della domanda di accesso ai benefici derivanti dal presente decreto delegato, e per l'esame della relativa richiesta di cui all'articolo 6, essere titolari di licenza per l'esercizio di attività industriali, di servizio, artigianali o commerciali, in stato attivo, alla data di presentazione della domanda.
2. È altresì ammissibile la richiesta di coloro che avendo presentato istanza per il rilascio di licenza abbiano stipulato una apposita convenzione con la Segreteria di

⁹ Testo originario (Decreto Delegato 93/2013):

1. I finanziamenti previsti dal presente decreto delegato non sono fra loro cumulabili salvo il caso in cui siano parte di un unico progetto di investimento e non sono cumulabili sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento in base al presente decreto delegato agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n.100. È consentito rinunciare da parte dell'operatore economico ai benefici di cui al comma precedente optando per le agevolazioni previste dal presente decreto delegato. Tale opzione viene esercitata presentando la richiesta di credito agevolato di cui al successivo articolo 6 e decorre dal periodo di imposta corrispondente all'anno di presentazione della predetta richiesta. L'Ufficio Tributario è informato in merito dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 1:

1. L'articolo 3, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:
"2. Inoltre non è ammesso alcun finanziamento, in base al presente decreto delegato, agli operatori economici beneficiari di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n. 100, sui medesimi beni o progetti già oggetto delle agevolazioni fiscali."

Stato per il Lavoro per l'assunzione di non meno di due dipendenti a tempo indeterminato, di cui almeno il 50% dalle liste di avviamento al lavoro.

3. Quando il richiedente sia costituito in forma di società di capitali, questi deve avere il capitale sociale versato come previsto dalla Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche.

4. È precluso l'accesso ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato alle imprese che alla data di presentazione della richiesta:

- siano soggetti inadeguati ai sensi della Legge n.47/2006 e successive modifiche e della normativa in materia di licenze, o
- che sono state oggetto di accertamenti divenuti definitivi dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato, o
- abbiano commesso reato di evasione fiscale, o
- che sono oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad € 5.000,00.

Art. 5

(Progetti finanziabili)

1. Il Comitato previsto all'articolo 7 ammette ai finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, i progetti aziendali che prevedano nuovi investimenti tesi ad uno sviluppo dell'impresa e/o ad un suo riposizionamento sul mercato e/o al mantenimento della sua capacità competitiva e che, fatte salve specifiche deroghe previste dal presente decreto, comportino il mantenimento o l'incremento del numero delle risorse umane occupate nell'impresa stessa nel rispetto dei limiti minimi occupazionali previsti. Sono, altresì, considerati ammissibili gli investimenti in corso da non più di sei mesi dalla data della richiesta a decorrere dal primo acquisto di beni oggetto dell'investimento.

2. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività industriale in forza della normativa in materia di licenze, può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 50.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno 2 dipendenti se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro 12 mesi dalla delibera di concessione dei benefici.

L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 2, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio della attività economica del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore economico abbia almeno 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato se l'operatore è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di 5 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 200.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro, di almeno due dipendenti a tempo indeterminato di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

3. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività di servizio in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari; per un valore complessivo minimo di € 30.000,00 a condizione che l'operatore alla data dell'ultima erogazione abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto delegato quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 3, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 25 mq. di

superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. Qualora l'investimento abbia ad oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 200.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di almeno due dipendenti di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

4. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività artigianale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione e di servizio, di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di € 20.000,00 purché:
 1. abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato alla data dell'ultima erogazione se l'operatore economico è una società unipersonale,
 2. abbia un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale alla data dell'ultima erogazione,
 3. sia un'attività di artigianato artistico ai sensi delle disposizioni in vigore, anche senza dipendenti, fino ad un massimo di credito agevolato di € 50.000,00.

La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato.

L'investimento si ritiene concluso nei termini richiesti dal presente decreto quando al massimo entro sei mesi dalla erogazione, ovvero dall'ultima erogazione qualora ricorra la situazione di cui all'articolo 10, comma 1, sia stato aggiornato l'avvio alla produzione ove ciò sia richiesto dalle specifiche normative di settore;

- b) all'acquisizione e realizzazione, da parte di titolari di licenza artigianale di produzione, di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 4, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche

il/i titolare/i di licenza. Sono ammessi con le stesse modalità i titolari di licenza artigianali di servizio; in tale caso il parametro del rapporto mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di 10 anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'operatore economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società unipersonale, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di un dipendente a tempo indeterminato assunto dalle liste di avviamento al lavoro o di più dipendenti di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato.

5. L'operatore economico titolare di licenza per l'esercizio dell'attività commerciale in forza della normativa in materia di licenze può accedere nell'arco temporale di due anni ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 500.000,00 e per un massimo di due progetti, e per i progetti di investimento volti:

- a) all'acquisizione di beni strumentali materiali inerenti l'attività: impianti, attrezzature e macchinari per un valore complessivo minimo di:
 - 1. € 30.000,00 purché alla data di ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
 - 2. € 20.000,00 e per un valore complessivo massimo di € 150.000,00 anche senza dipendenti se la sede dell'attività è nei centri storici della Repubblica di San Marino come da normativa in vigore. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- b) all'acquisizione e realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti a condizione che si riferiscano a locali che già siano o divengano sede dell'attività, con relativo rilascio e adeguamento della licenza nonché aggiornamento dell'avvio alla produzione ove necessario, entro dodici mesi dalla delibera di concessione dei benefici. L'acquisto di immobili e l'ampliamento di locali e superfici, sono finanziabili per l'importo risultante dal valore complessivo dell'acquisizione fermo restando il limite massimo di cui al comma 5, diviso per i metri quadri risultanti dall'atto di acquisto registrato presso l'Ufficio Registro e Conservatoria, in ragione di 50 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di

commercio al dettaglio e in ragione di 100 mq. di superficie utile per dipendente assunto a tempo indeterminato per le attività di commercio all'ingrosso. Per i titolari di licenza con sede nei centri storici della Repubblica di San Marino come da disposizioni in vigore, è assicurata la superficie utile minima pari a 25 mq., e successivamente il parametro del rapporto da applicarsi mq. - dipendenti è di 25 mq per dipendente e nel numero dei dipendenti è da annoverarsi anche il/i titolare/i di licenza. Tale numero è riferito alla data dell'ultima erogazione. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Qualora l'investimento abbia oggetto locali non di proprietà dell'Operatore Economico occorre presentare all'atto della richiesta il consenso del proprietario dei locali ai lavori;

- c) all'acquisizione di beni strumentali immateriali di diritto di brevetto industriale, di diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, inerenti l'esercizio dell'attività economica, del valore minimo di € 100.000,00 a condizione che alla data dell'ultima erogazione l'operatore abbia almeno due dipendenti assunti a tempo indeterminato se è una società, ovvero un dipendente a tempo indeterminato se impresa individuale. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato;
- d) sono altresì ammissibili investimenti di importo minimo pari a € 100.000,00 di cui alle superiori lettere per un progetto, anche parziale, di riposizionamento, riqualificazione e/o cambiamento dell'oggetto dell'attività a condizione che sia previsto un accordo di assunzione di personale con la Segreteria di Stato per il Lavoro di un dipendente assunto dalle liste di avviamento al lavoro o di più dipendenti, di cui almeno il 50% assunto dalle liste di avviamento al lavoro, da assumersi a tempo indeterminato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. La durata massima del mutuo è di cinque anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 100% del tasso convenzionato;
- e) ulteriori progetti di finanziamento potranno essere previsti nell'ambito dell'emanazione del Piano di Valorizzazione del Commercio di cui alla Legge 26 luglio 2010 n. 130.

6. All'operatore economico titolare di licenza che svolge una delle attività ricettive di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22, nonché a quelli svolgenti quale attività prevalente quella di logistica, deposito, trasporti, non si applica il criterio della proporzione metri quadri-numero di dipendenti di cui alle precedenti lettere b) commi 2, 3, 4 e 5. Per tali attività l'importo finanziabile massimo è di € 1.000.000,00. La durata massima del mutuo è di dieci anni con contributo in conto interessi da parte dello Stato pari al 70% del tasso convenzionato. Gli operatori economici di cui al presente comma possono accedere, nell'arco temporale di due anni, ad un importo di credito agevolato massimo complessivo di € 1.000.000,00 e per un massimo di due progetti così come individuabili in base alla tipologia della licenza rilasciata.

7. In riferimento ai progetti di investimento è stabilito che:

- a) non sono finanziabili costi per investimenti aventi ad oggetto beni mobili, anche registrati, usati;
- b) ai fini della determinazione del valore minimo di accesso ai finanziamenti previsti alla lettera a) dei commi 2, 3, 4 e 5 relativi alla acquisizione di impianti, attrezzature e macchinari, si intendono i beni mobili o fissi registrati o meno, da installarsi negli immobili aventi una unitarietà in termini di finalità e utilizzazione;
- c) sono ammissibili finanziamenti fra loro cumulabili qualora siano parte di un unico progetto. In tal caso, il richiedente deve comunque precisare le caratteristiche

dell'investimento secondo le classificazioni sopraindicate in base alle quali viene riconosciuto il contributo in conto intereressi;

d) l'arco temporale di due anni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5 del presente decreto deve intendersi dall'entrata in vigore del decreto stesso;

e) i limiti numerici previsti, il cui mancato rispetto costituisce motivo di decadenza, devono essere reintegrati entro sessanta giorni.

8. Qualora l'operatore economico sia in possesso di diverse tipologie di licenza alla data di richiesta di credito agevolato, l'accesso ai benefici previsti dal presente decreto avviene, fermo restando il limite dei due progetti nell'arco temporale di due anni, entro l'importo massimo erogabile più favorevole in base alle tipologie di licenza di cui l'operatore economico è titolare. Nel caso il rilascio di altra tipologia della licenza avvenga successivamente alla prima richiesta di credito agevolato e la seconda richiesta nell'arco sempre temporale di due anni si riferisca alla nuova tipologia di licenza, si applica al secondo investimento il limite massimo ivi previsto dedotto il valore del primo investimento autorizzato.

Art.5 – bis

(Finanziamenti per immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera)

1. L'operatore economico di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che abbia già usufruito o stia usufruendo dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, nella misura massima concessa per il tipo di licenza intestata, per progetti di investimento volti alla realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, qualora l'immobile oggetto dell'investimento sia di proprietà dell'Ecc.ma Camera, può avere accesso ad ulteriore credito agevolato per interventi sul medesimo immobile.

2. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 6.

3. Il Comitato di Valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 7 provvede all'istruttoria della pratica entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al suo esame e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.

4. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico, nella quale si stabilisce l'importo massimo finanziato, la durata e le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento, il termine di realizzazione del progetto, le garanzie sul finanziamento ricevuto nonché ogni altra prescrizione particolare. La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.

5. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione tempestivamente informato dall'operatore economico autorizzato, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma precedente.

6. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 4, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.

7. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato.¹⁰

Art. 6

(Richiesta di credito agevolato)

1. Le imprese che intendono usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato devono presentare apposita domanda in carta semplice al Comitato di Valutazione, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa e vistata da un sindacato dei datori di lavoro regolarmente riconosciuto dalla Legge n.7/1961, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume le conseguenti responsabilità di quanto viene dichiarato nella stessa.

3. La domanda deve indicare l'ammontare del finanziamento richiesto, i tempi e le modalità di erogazione dello stesso.

4. Alla domanda, a pena di inammissibilità ed irricevibilità della stessa, deve essere allegata una relazione contenente:

a) la descrizione del progetto di investimento a norma dell'articolo 5 unitamente alla documentazione utile ad avvalorare le caratteristiche e il valore dell'investimento in

¹⁰ **Testo originario:**

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 2:

1. Dopo l'articolo 5 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.5 - bis

(Finanziamenti per immobili di proprietà dell'Ecc.ma Camera)

1. L'operatore economico di cui all'articolo 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6, che abbia già usufruito o stia usufruendo dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato, nella misura massima concessa per il tipo di licenza intestata, per progetti di investimento volti alla realizzazione di immobili, ampliamento locali e superfici di lavoro nonché al loro ammodernamento o ristrutturazione al fine di migliorare i processi produttivi, o la sicurezza sul luogo di lavoro o la riduzione di emissioni inquinanti, qualora l'immobile oggetto dell'investimento sia di proprietà dell'Ecc.ma Camera, può avere accesso ad ulteriore credito agevolato per interventi sul medesimo immobile.

2. La richiesta deve essere effettuata ai sensi dell'articolo 6.

3. Il Comitato di Valutazione di cui al comma 1 dell'articolo 7 provvede all'istruttoria della pratica entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al suo esame e ne riferisce, per il tramite della Segreteria di Stato per l'Industria, Artigianato e Commercio, al Congresso di Stato per le deliberazioni di competenza.

4. Il Congresso di Stato, vista la domanda ed il riferimento del Comitato di Valutazione, può deliberare la concessione del credito agevolato richiesto stipulando apposita convenzione con l'operatore economico, nella quale si stabilisce l'importo massimo finanziato, la durata e le modalità esecutive dell'erogazione del finanziamento, il termine di realizzazione del progetto, le garanzie sul finanziamento ricevuto nonché ogni altra prescrizione particolare. La delibera con la quale il Congresso di Stato nega la concessione del credito agevolato deve essere debitamente motivata.

5. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso il Congresso di Stato, previo esame del Comitato di Valutazione tempestivamente informato dall'operatore economico autorizzato, può deliberare la variazione della convenzione di cui al comma precedente.

6. La convenzione stipulata tra il Congresso di Stato e l'operatore economico di cui al comma 4, nonché le eventuali modifiche successive, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Grande e Generale.

7. Il contributo in conto interessi da parte dello Stato è pari al 70% del tasso convenzionato."

- riferimento all'attività svolta; attraverso il regolamento di cui all'articolo 19 può essere richiesta la fornitura di ulteriori specificazioni;
- b) l'indicazione delle unità lavorative dipendenti necessarie per l'attuazione del progetto con la distinzione di quelle già impiegate e di quelle da assumere;
 - c) le prospettive di crescita del fatturato e di sviluppo dell'impresa;
 - d) i tempi di attuazione del progetto ed ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda da parte del Comitato.

Art. 7

(Modalità di autorizzazione del credito agevolato)

1. Le domande per usufruire dei finanziamenti previsti dal presente decreto delegato sono esaminate in ordine di presentazione entro sessanta giorni lavorativi dalla loro presentazione, dal Comitato di Valutazione composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.

Sono invitati a presenziare, senza farne parte, a scopo conoscitivo e consultivo, un rappresentante per ciascuna delle associazioni sindacali e dei sindacati dei datori di lavoro giuridicamente riconosciute ai sensi del Titolo I della Legge n.7/1961 e successive modifiche. Le nomine di cui al presente comma vengono effettuate tramite delibera del Congresso di Stato.

2. Le riunioni del Comitato di Valutazione sono indette dal Presidente con comunicazione che deve pervenire agli aventi diritto almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione ed in caso di parità prevale la soluzione proposta dal Presidente.

3. Le sedute del Comitato di Valutazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono trascritte in apposito processo verbale ad opera di un segretario verbalizzante nominato tra i suoi componenti anche al di fuori dei membri stessi e vengono comunicate all'impresa richiedente.

5. Il Comitato di Valutazione delibera l'accesso ai finanziamenti ed ai conseguenti contributi in conto interessi quando siano soddisfatti i requisiti richiesti.

6. Nell'accogliere la domanda di finanziamento, il Comitato di Valutazione può imporre al richiedente prescrizioni particolari e/o modalità esecutive ai fini dell'erogazione del finanziamento.

7. Qualora si verificano in fase di realizzazione del progetto di investimento variazioni significative rispetto alle previsioni del valore e delle caratteristiche del progetto stesso, il Comitato di Valutazione può disporre la variazione dello stesso fermo restando il termine di realizzazione di cui al successivo comma 8, a condizione che l'operatore economico autorizzato informi tempestivamente il Comitato stesso.

8. Il progetto di investimento deve essere realizzato entro dodici mesi dalla data di ricevimento della delibera di autorizzazione. A fronte di documentate esigenze tale termine può essere prorogato di

- a) ulteriori dodici mesi, qualora il progetto si riferisca agli interventi sugli immobili di cui al punto b) commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5;
- b) ulteriore centottanta giorni per i progetti di cui ai punti a), c) e d) commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 5.

Art. 8

(Contributo in conto interessi)

1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo, del contratto di locazione finanziaria o nelle diverse forme previste dalle convenzioni finanziarie di cui al successivo comma 3. In caso di locazione finanziaria, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di cinque o dieci anni a seconda di quanto previsto dall'articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito.

3. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo. Gli istituti di credito sottoscrittori della convenzione finanziaria sono tenuti ad applicare per il periodo di preammortamento e limitatamente alle somme ammesse al prestito agevolato, tassi di interesse non superiori a quelli previsti annualmente nelle succitate Convenzioni finanziarie.

3bis. L'operatore economico può anche stipulare mutui di durata superiore al numero di anni massimi indicati nel presente decreto ma in ogni caso non superando il doppio della durata stabilita. In tal caso, l'erogazione del contributo in conto interessi da parte dello Stato è comunque limitata al numero massimo di anni previsto e durante il periodo eccedente dovrà essere applicato il tasso di cui al comma precedente. L'impegnativa di cui all'articolo 9 dovrà specificare questa eventualità e le garanzie di cui all'articolo 14 terranno conto di quanto indicato nel presente comma e restano soggette alle procedure di cui all'ultimo comma del medesimo articolo con decadenza corrispondente alla durata del mutuo.¹¹

¹¹ Testo originario (Decreto Delegato n.93/2013):

1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo oppure nella forma del contratto di locazione finanziaria. In quest'ultimo caso, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi.

2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di cinque o dieci anni a seconda di quanto previsto dall'articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito.

3. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo. Gli istituti di credito sottoscrittori della convenzione finanziaria sono tenuti ad applicare per il periodo di preammortamento e limitatamente alle somme ammesse al prestito agevolato, tassi di interesse non superiori a quelli previsti annualmente nelle succitate Convenzioni finanziarie.

3bis. L'operatore economico può anche stipulare mutui di durata superiore al numero di anni massimi indicati nel presente decreto ma in ogni caso non superando il doppio della durata stabilita. In tal caso, l'erogazione del contributo in conto interessi da parte dello Stato è comunque limitata al numero massimo di anni previsto e durante il periodo eccedente dovrà essere applicato il tasso di cui al comma precedente. L'impegnativa di cui all'articolo 9 dovrà specificare questa eventualità e le garanzie di cui all'articolo 14 terranno conto di quanto

Art. 9
(Impegnativa)

1. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che vengono valutati dall'Istituto di Credito erogante.

2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di finanziamento, produce il relativo piano di rimborso del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 14.

3. Qualora l'Istituto di Credito ritenga debba essere revocata anche parzialmente l'impegnativa a suo tempo rilasciata, deve darne immediata comunicazione al Comitato di Valutazione per l'adozione delle procedure di revoca anche parziale del credito autorizzato attivando le conseguenti operazioni comprensive del recupero degli interessi a carico dello Stato.¹²

indicato nel presente comma e restano soggette alle procedure di cui all'ultimo comma del medesimo articolo con decadenza corrispondente alla durata del mutuo.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 3:

01. L'articolo 8, comma 1, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:

"1. I finanziamenti possono essere concessi nella forma del contratto di mutuo, del contratto di locazione finanziaria o nelle diverse forme previste dalle convenzioni finanziarie di cui al successivo comma 3. In caso di locazione finanziaria, il contributo in conto canoni, corrisposto nelle percentuali previste nel presente decreto, viene corrisposto all'operatore economico nella misura che spetterebbe per l'acquisto dei beni medesimi."

1. L'articolo 8, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:

"2. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di cinque o dieci anni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scade alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima parte del prestito. Le convenzioni finanziarie di cui al comma 3 possono prevedere differenti modalità e frequenza di rimborso e non può venir prevista frequenza inferiore a n.1 rata ogni dodici mesi."

¹² **Testo originario (Decreto Delegato n.93/2013):**

1. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che vengono valutati dall'Istituto di Credito erogante.

2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di mutuo, produce il relativo piano di ammortamento del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 14.

Qualora l'Istituto di Credito ritenga debba essere revocata anche parzialmente l'impegnativa a suo tempo rilasciata, deve darne immediata comunicazione al Comitato di Valutazione per l'adozione delle procedure di revoca anche parziale del credito autorizzato attivando le conseguenti operazioni comprensive del recupero degli interessi a carico dello Stato.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 4:

1. L'articolo 9, comma 2, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:

"2. L'Istituto di Credito convenzionato, disposto ad erogare i prestiti agevolati, in relazione alla specifica domanda di finanziamento, produce il relativo piano di rimborso del finanziamento e lo trasmette al Comitato di Valutazione indicando le garanzie di cui all'articolo 14."

Art 10
(Erogazione)

1. L'erogazione del beneficio avviene dopo aver documentato la realizzazione anche parziale dell'investimento, a condizione che sia sussistente l'impegnativa di cui al precedente articolo e siano stati perfezionati i relativi atti a garanzia di cui all'articolo 14.
2. Sono considerati finanziabili gli acconti debitamente documentati.
3. Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmette all'Istituto di Credito convenzionato e alla Direzione della Finanza Pubblica, le autorizzazioni ad erogare il prestito.
4. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto delegato, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli Istituti di Credito.

Art.10 - bis
(Subingresso nel finanziamento)

1. E' consentito il subingresso nel finanziamento, in tutto oppure in parte, di un altro Istituto di Credito convenzionato, il quale subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.
2. Il subingresso di cui al comma 1 comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, nonché dei relativi crediti, alle condizioni stipulate tra il beneficiario e l'Istituto di Credito intermediario. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'Istituto di Credito cedente ed il subentrante restano obbligati nei confronti dell'erario ai sensi dell'art. 11, comma 4, ciascuno per la quota di interessi erogata per il periodo nel quale era parte del contratto di finanziamento, salvo diverso accordo tra gli stessi Istituti di Credito.
4. L'accordo di subingresso deve essere comunicato al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.¹³

Art.10 - ter
(Cessione dei crediti derivanti dal finanziamento)

¹³ **Testo originario:**

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 5:

1. Dopo l'articolo 10 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:
"Art.10 - bis

(Subingresso nel finanziamento)

1. E' consentito il subingresso nel finanziamento, in tutto oppure in parte, di un altro Istituto di Credito convenzionato, il quale subentra nelle garanzie, personali e reali, accessorie al credito.
2. Il subingresso di cui al comma 1 comporta il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento, nonché dei relativi crediti, alle condizioni stipulate tra il beneficiario e l'Istituto di Credito intermediario. Il subingresso deve essere annotato nei pubblici registri con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'Istituto di Credito cedente ed il subentrante restano obbligati nei confronti dell'erario ai sensi dell'art. 11, comma 4, ciascuno per la quota di interessi erogata per il periodo nel quale era parte del contratto di finanziamento, salvo diverso accordo tra gli stessi Istituti di Credito.
4. L'accordo di subingresso deve essere comunicato al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula."

1. In caso di cessione del credito e delle garanzie che lo assistono ad un soggetto non convenzionato, dopo l'integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua a essere erogato al beneficiario del finanziamento per il tramite dell'Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato.

2. L'Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell'Erario per l'eventuale restituzione del contributo ai sensi dell'art. 11, comma 4, ivi comprese le quote di contributo erogate dopo la cessione del credito.

2-bis. La cessione di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula.¹⁴

Art. 11

(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
- e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
- f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;

¹⁴ **Testo originario:**

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 6:

1. Dopo l'articolo 10 - bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è aggiunto il seguente articolo:

"Art.10 - ter

(Cessione dei crediti derivanti dal finanziamento)

1. In caso di cessione del credito e delle garanzie che lo assistono ad un soggetto non convenzionato, dopo l'integrale erogazione del finanziamento, il contributo in conto interessi continua a essere erogato al beneficiario del finanziamento per il tramite dell'Istituto di Credito cedente, o da altro Istituto di Credito da questi designato.

2. L'Istituto di Credito cedente resta obbligato nei confronti dell'Erario per l'eventuale restituzione del contributo ai sensi dell'art. 11, comma 4, ivi comprese le quote di contributo erogate dopo la cessione del credito.

2-bis. La cessione di cui al presente articolo deve essere comunicata al Comitato di Valutazione entro trenta giorni dalla stipula."

g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;

h) nel caso indicato all'articolo 9, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all'Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall'istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato.¹⁵

¹⁵ **Testo originario (Decreto Delegato n.93/2013):**

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del capitale residuo e del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;

b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;

c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;

d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una della cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;

e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;

f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di locazione finanziaria o mutuo per il rimborso delle somme finanziate per due rate consecutive;

g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;

h) nel caso indicato all'articolo 9, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti:

Art. 11 bis

(Casi di cessazione, revoca, sospensione della licenza d'esercizio)

- a) a risolvere il contratto di mutuo o di locazione finanziaria stipulato ai sensi del presente decreto delegato;
- b) a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso rivalendosi sull'operatore per il recupero del capitale e degli interessi anche attraverso le garanzie prestate ai sensi dell'articolo 14 nella misura che si determina ai sensi del comma 3 del presente articolo. La stessa procedura si applica da parte della società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria in caso di erogazioni in conto contributo canoni.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 7:

1. L'articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:

"Art.11

(Decadenza dei benefici)

1. Decadono dai benefici del presente decreto delegato e sono tenute alla restituzione, entro centottanta giorni dalla dichiarazione di decadenza da parte del Comitato di Valutazione, del contributo in conti interessi erogato dallo Stato in relazione al finanziamento accordato sino alla data di decadenza in proporzione alla durata del finanziamento rispetto al periodo di fruizione del contributo pubblico e secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo:

- a) le imprese che non hanno avviato o completato i progetti oggetto del finanziamento entro i termini stabiliti;
- b) le imprese che non hanno rispettato in tutto o in parte i requisiti occupazionali previsti che per gli immobili si intendono riferiti al numero minimo che consente l'accesso al mutuo;
- c) le imprese che non hanno comunicato tempestivamente al Comitato di Valutazione variazioni significative del progetto rispetto alle previsioni;
- d) le imprese che successivamente all'approvazione della domanda si trovano in una delle cause di inammissibilità di cui all'articolo 4 ad esclusione dell'ultima condizione inerente le azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria ai sensi della Legge n.70/2004 e successive modifiche;
- e) le imprese che danno luogo alla cessione dei beni oggetto degli investimenti di cui i progetti ammessi al finanziamento in violazione delle disposizioni;
- f) le imprese che non rispettano le condizioni previste nel contratto di finanziamento per il rimborso delle somme finanziate per dodici mesi rispetto al piano di rimborso concordato;
- g) le imprese che non forniscono, in base alle richieste del Comitato di Valutazione o dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, i documenti e/o le informazioni necessarie a verificare la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di decadenza successivamente all'erogazione del finanziamento;
- h) nel caso indicato all'articolo 9, comma 3.

2. Il Presidente del Comitato di Valutazione o in assenza il Vicepresidente, a tutela dell'interesse pubblico, informando i componenti del Comitato, provvede alla revoca di cui al presente articolo all'atto dell'accertamento dell'inadempimento.

3. L'importo di cui al comma 1 del presente articolo, si determina rapportando l'importo del valore totale dei contributi semestrali erogati, al periodo di durata del mutuo fino alla revoca e la durata stabilita del mutuo stesso.

4. L'Istituto di Credito erogante o la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria nei termini di cui al comma 1 sono tenuti a rifondere all'Erario la quota di interessi passivi pagata dall'Erario stesso. La decadenza dai benefici di cui al comma 1 e la conseguente rifusione della quota di interessi passivi dovuta all'Erario non determinano di per sé la decadenza del finanziamento, che è eventualmente dichiarata dall'istituto di Credito, in conformità alle disposizioni di legge e al contratto stipulato."

8. Per tutti i prestiti agevolati di qualsiasi natura alle imprese in cui lo Stato si assume o si è assunto l'onere di contribuire al pagamento degli interessi, sia su mutui concessi dagli istituti di credito sia per quelli realizzati tramite locazione finanziaria, in caso di cessazione, revoca, sospensione della licenza di esercizio si applicano le seguenti disposizioni ferme restando le altre condizioni previsti dalle disposizioni autorizzative.

9. Qualora intervengano cessazioni o revoche della licenza secondo le disposizioni in vigore, si dà corso al recupero delle somme erogate secondo i criteri previsti dall'articolo 11.

10. In caso di sospensione della licenza, in base alle disposizioni in vigore, che avvenga a qualsiasi titolo, se la sospensione consecutivamente supera i sei mesi, si dà corso alla sospensione del contributo interessi per il semestre o i semestri interessati.

11. In caso di trasferimento della titolarità della licenza che avvenga o meno con cessione di azienda o di un ramo di azienda, il mutuo viene estinto, oppure ove ne sussistano le condizioni viene trasferito a favore del titolare che subentra stipulando un nuovo contratto di mutuo per il residuo periodo anche attraverso altro Ente erogatore purchè sia avanzata richiesta prima del rilascio. In caso di estinzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 per il recupero delle somme erogate.¹⁶

Art. 12

(Funzioni dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio)

1. Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione deve essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

2. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio istruisce la pratica di esame della domanda verificando la corrispondenza della stessa ai requisiti dal presente decreto delegato sulla base delle informazioni in suo possesso e con la facoltà di richiedere ai competenti uffici dell'Amministrazione Pubblica ogni altra ulteriore informazione utile.

¹⁶ **Testo originario:**

Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33, Articolo Unico:

1. Dopo l'articolo 11 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è inserito il seguente articolo:
"Art. 11 bis

(Casi di cessazione, revoca, sospensione della licenza d'esercizio)

1. Per tutti i prestiti agevolati di qualsiasi natura alle imprese in cui lo Stato si assume o si è assunto l'onere di contribuire al pagamento degli interessi, sia su mutui concessi dagli istituti di credito sia per quelli realizzati tramite locazione finanziaria, in caso di cessazione, revoca, sospensione della licenza di esercizio si applicano le seguenti disposizioni ferme restando le altre condizioni previsti dalle disposizioni autorizzative.

2. Qualora intervengano cessazioni o revoche della licenza secondo le disposizioni in vigore, si dà corso al recupero delle somme erogate secondo i criteri previsti dall'articolo 11.

3. In caso di sospensione della licenza, in base alle disposizioni in vigore, che avvenga a qualsiasi titolo, se la sospensione consecutivamente supera i sei mesi, si dà corso alla sospensione del contributo interessi per il semestre o i semestri interessati.

4. In caso di trasferimento della titolarità della licenza che avvenga o meno con cessione di azienda o di un ramo di azienda, il mutuo viene estinto, oppure ove ne sussistano le condizioni viene trasferito a favore del titolare che subentra stipulando un nuovo contratto di mutuo per il residuo periodo anche attraverso altro Ente erogatore purchè sia avanzata richiesta prima del rilascio. In caso di estinzione si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 per il recupero delle somme erogate."

3. L'Ufficio Industria Artigianato e Commercio, avvalendosi anche di altri uffici dell'amministrazione, ha il compito di verificare la permanenza dei requisiti dei richiedenti beneficiari di finanziamenti e di sottoporre tempestivamente al Comitato di Valutazione le situazioni di inadempimento secondo le procedure di cui all'articolo 11.

Art. 13

(Cessione dei beni oggetto del finanziamento)

1. I beni, per i quali siano stati erogati i finanziamenti di cui al presente decreto delegato, non possono essere ceduti a qualsiasi titolo prima della totale estinzione del finanziamento, pena la decadenza dei benefici a norma del precedente articolo 11 salvo i casi di cui ai commi seguenti.

2. L'eventuale cessione di beni per i quali sia stato concesso il finanziamento ai sensi del presente decreto delegato deve essere preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione che può autorizzare la cessione dei beni stessi previo rimborso del debito residuo entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data dell'eventuale autorizzazione. Tale rimborso è escluso qualora i beni oggetto del finanziamento siano ceduti ad altro operatore economico avente i necessari requisiti previsti dal presente decreto delegato per ottenere i medesimi benefici ed in osservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto delegato in materia di impegnativa e garanzie.

3. Qualora i beni ceduti siano sostituiti da altri destinati allo stesso scopo, la disposizione di cui al comma che precede non si applica quando il valore dei nuovi beni sia almeno uguale a quello dei beni sostituiti, purché detta sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dal Comitato di Valutazione.

Art. 14

(Garanzie)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato, i relativi interessi e gli altri accessori, ivi compresi gli oneri ed i costi sostenuti a copertura dei rischi finanziari, sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. In alcun modo i beni oggetto del finanziamento di cui all'articolo 5-bis del presente decreto possono costituire garanzia. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto al comma 1 dell'articolo 8, il richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l'ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratorio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di

garanzie, ma in tal caso l'istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 11 del presente decreto delegato.

5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.

6. Nel caso il debito relativo al finanziamento sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.¹⁷

¹⁷ **Testo originario (Decreto Delegato n.93/2013):**

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto al comma 1 dell'articolo 8, il richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l'ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fideiussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l'istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 11 del presente decreto delegato.

5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.

Nel caso il mutuo sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti.

Modifiche legislative:

Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77, Articolo 8:

1. L'articolo 14 del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 è così sostituito:

"Art.14

(*Garanzie*)

1. I finanziamenti concessi in forza del presente decreto delegato, i relativi interessi e gli altri accessori, ivi compresi gli oneri ed i costi sostenuti a copertura dei rischi finanziari, sono assistiti da privilegio in favore dell'Istituto di Credito erogatore sui beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento agevolato. In alcun modo i beni oggetto del finanziamento di cui all'articolo 5-bis del presente decreto possono costituire garanzia. L'entità delle garanzie deve essere tale da coprire oltre all'ammontare del prestito, l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato. Nel caso in cui il finanziamento avvenga in conto canoni come previsto al comma 1 dell'articolo 8, il richiedente deve depositare presso la società, con la quale stipulerà

Art. 15
(Copertura finanziaria)

1. Gli oneri a carico dello Stato per la contribuzione in conto interessi relativi ai finanziamenti di cui al presente decreto delegato trovano imputazione sul cap. 2-4-7226 "Contributi in conto interessi e in conto canoni per gli interventi a sostegno delle attività economiche".
2. I finanziamenti deliberati dal Comitato di Valutazione, non erogati entro dodici mesi dalla data ricevimento da parte del richiedente della delibera di autorizzazione del Comitato di Valutazione, decadono.
3. Gli incentivi finanziari di cui all'articolo 6 della Legge 24 novembre 1997 n. 134 nonché gli eventuali crediti agevolati previsti dalla stessa legge autorizzati dall'Organismo preposto successivi alla data di entrata in vigore saranno imputati sul predetto capitolo di spesa.

Art. 16
(Revocatoria)

1. Le obbligazioni derivanti dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato ed il relativo privilegio indicato al precedente articolo 14 non sono soggetti, dopo il consolidamento del privilegio di cui al comma seguente, né all'azione revocatoria concorsuale prevista dall'articolo 3 della Legge 15 novembre 1917 n.17 e successive modifiche né all'azione revocatoria "pauliana". Analogo trattamento è riconosciuto alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto .
2. Il privilegio di cui al primo comma dell'articolo 14 si consolida entro dieci giorni dall'iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale. Il

il contratto di locazione finanziaria, le necessarie garanzie atte a coprire l'ammontare complessivo del contributo conto canoni a carico dello Stato, la quale ne darà comunicazione al Comitato di Valutazione ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ed in tale atto la società concedente i beni oggetto del contratto di locazione finanziaria si impegna al rispetto delle disposizioni previste dal presente decreto.

2. Il privilegio deve constare di apposita iscrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Tribunale se trattasi di beni mobili.

3. Il credito nascente dai finanziamenti di cui al presente decreto delegato viene soddisfatto col valore dei beni mobili ed immobili oggetto del finanziamento, in preferenza di ogni altro creditore privilegiato, ipotecario e pignoratizio ai sensi degli articoli 25 e 26 della Legge Ipotecaria 16 marzo 1854.

4. Il privilegio di cui al primo comma può essere sostituito o integrato da fidejussioni bancarie, polizze fidejussorie o altre forme di garanzia all'uopo concordate con l'istituto di credito. Possono essere altresì erogati finanziamenti in assenza di garanzie, ma in tal caso l'istituto di credito è tenuto alla restituzione delle somme di cui al comma 6 del presente articolo qualora sia deliberata la decadenza di cui all'articolo 11 del presente decreto delegato.

5. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, avviene a cura dell'istituto di credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione, con onere a carico dell'impresa beneficiaria.

6. Nel caso il debito relativo al finanziamento sia stato estinto, le garanzie di cui al presente articolo decadono dopo sessanta giorni correnti previa cancellazione presso l'organismo preposto da parte dell'istituto di credito. La stessa procedura si applica per le garanzie rilasciate nei contratti di locazione finanziaria quando questi siano estinti."

predetto termine si applica anche alle eventuali ulteriori garanzie poste in essere ai fini dell'erogazione dei mutui di cui al presente decreto.

Art. 17
(Esenzioni)

1. ai sensi della Legge n.50/1979 e successive modifiche, tutte le operazioni e formalità eseguite in applicazione del presente decreto delegato, sono esenti da ogni tassa di registro, di iscrizione, registrazione e cancellazione di privilegio.

Art. 18
(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per le eventuali richieste giacenti antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, nonché per quelle in corso per le quali non è stato ancora erogato il mutuo nonché per le altre leggi che erogano finanziamenti in forza di apposti rimandi alla Legge n. 13/1993.

2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per le pratiche di finanziamento in corso per le quali non è stato ancora erogato il mutuo.

3. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico - commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

4. In relazione ai finanziamenti autorizzati nel corrente esercizio ai sensi del presente decreto delegato e di quelli autorizzati in data antecedente all'entrata in vigore del presente decreto delegato, il Congresso di Stato è autorizzato a convenzionarsi per l'esercizio 2013 con gli Istituti di Credito disponibili fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 15.000.000,00.

5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.

6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche ed all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011.

7. In relazione ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio continua a svolgere i compiti previsti dalle relative normative.

8. Sono ammissibili ai benefici della presente decreto delegato i progetti di impresa la cui implementazione è stata avviata a partire dal 1° gennaio 2013. Il termine decorre, in caso di beni mobili, dalla data di consegna, anche in parte, dei beni relativi all'investimento e, in caso di beni immobili, dalla data di stipula dell'atto notarile, se trattasi di acquisizione o dalla data della pratica edilizia qualora trattasi di ampliamento di immobile già di proprietà o ristrutturazione dello stesso. La presentazione della richiesta relativa ai predetti investimenti deve avvenire entro il 30 settembre 2013

9. La modalità di cui all'articolo 11, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.

Art.19
(Regolamento)

1. Il Congresso di Stato provvederà all'emanazione di apposito Regolamento ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale 16 dicembre 2005 n. 185 al fine di definire procedure e modulistica ai quali devono attenersi i richiedenti i benefici di cui al presente decreto delegato, gli Istituti Bancari e i Pubblici Uffici.

Art.19-bis
(Proroga durata del mutuo agevolato)

1. Al fine di sostenere gli operatori economici, che avendo fatto ricorso a forme di crediti agevolati alle imprese non riescono ad ottemperare nei termini previsti al pagamento delle rate per il rimborso del prestito ottenuto a causa dell'attuale crisi economica, considerato anche quanto indicato all'articolo 49, comma 4, della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono stabilite le seguenti procedure destinate a prorogare la durata del mutuo autorizzato limitando l'onere in conto interessi a carico del bilancio dello Stato al periodo inizialmente previsto.

2. L'operatore economico può avanzare richiesta all'organo che ha autorizzato il credito precisando e documentando le ragioni che inducono alla richiesta di proroga. Possono essere ammessi alle procedure previste dal presente articolo gli operatori economici che abbiano pagato almeno quattro rate semestrali del mutuo agevolato ai sensi delle norme in vigore e non abbiano più di due rate scadute.

3. La richiesta deve essere corredata da consenso dell'istituto di credito erogante e di eventuale aggiornamento delle garanzie ritenute necessarie.

4. In caso di accoglimento della richiesta, il mutuo originario viene estinto e si stipula un nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario sommando il periodo della proroga che non potrà superare i cinque anni per i mutui a cinque anni e i dieci anni per quelli a dieci anni. Non sono ammissibili richieste di proroga di mutuo agevolato qualora il mutuo in corso sia già pari al massimo previsto dall'articolo 8, comma 3-bis.

5. Durante tale periodo, il contributo in conto interessi resterà comunque ed in ogni caso limitato alla durata del mutuo originario autorizzato ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato sarà commisurato alle nuove rate in scadenza pagate secondo il tasso convenzionato ed alla percentuale in conto interessi prevista dalla norma che ha autorizzato il credito agevolato erogato.

6. Nel periodo di proroga del mutuo, l'istituto di credito erogante riconosce all'operatore economico il tasso convenzionato dell'anno di stipula del nuovo mutuo.

7. In via transitoria ed al fine di espletare le procedure inerenti il presente articolo è consentito presentare la relativa richiesta fino al 28 febbraio 2016 al fine di veder riconosciuto la decorrenza del contributo in conto interessi dall'1 gennaio 2016. Dopo tale termine transitorio, la decorrenza dell'intervento in conto interessi sarà dal semestre successivo a quello di presentazione della richiesta.

7-bis. Per ogni mutuo agevolato l'operatore economico può avanzare una sola richiesta di proroga ai sensi del presente articolo.¹⁸

¹⁸ **Testo originario (Decreto Delegato 93/2013):**

1. Al fine di sostenere gli operatori economici, che avendo fatto ricorso a forme di crediti agevolati alle imprese non riescono ad ottemperare nei termini previsti al pagamento delle rate per il rimborso del prestito ottenuto a causa dell'attuale crisi economica, considerato anche quanto indicato all'articolo 49, comma 4, della Legge 21 dicembre 2012 n.150, sono stabilite le

Art.20
(Disposizioni finali)

1. I termini previsti dal presente decreto delegato sono perentori.

Art. 21
(Entrata in vigore)

1. Gli effetti del presente decreto decorreranno dal trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

seguenti procedure destinate a prorogare la durata del mutuo autorizzato limitando l'onere in conto interessi a carico del bilancio dello Stato al periodo inizialmente previsto.

2. L'operatore economico può avanzare richiesta all'organo che ha autorizzato il credito precisando e documentando le ragioni che inducono alla richiesta di proroga. Possono essere ammessi alle procedure previste dal presente articolo gli operatori economici che abbiano pagato almeno quattro rate semestrali del mutuo agevolato ai sensi delle norme in vigore e non abbiano più di due rate scadute.

3. La richiesta deve essere corredata da consenso dell'istituto di credito erogante e di eventuale aggiornamento delle garanzie ritenute necessarie.

4. In caso di accoglimento della richiesta il mutuo originario viene estinto e si stipula un nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario sommando il periodo della proroga che non potrà superare due anni per i mutui a cinque anni e cinque anni per quelli a dieci anni.

5. Durante tale periodo, il contributo in conto interessi resterà comunque ed in ogni caso limitato alla durata del mutuo originario autorizzato ed il contributo in conto interessi da parte dello Stato sarà commisurato alle nuove rate in scadenza pagate secondo il tasso convenzionato ed alla percentuale in conto interessi prevista dalla norma che ha autorizzato il credito agevolato erogato.

6. Nel periodo di proroga del mutuo, l'istituto di credito erogante riconosce all'operatore economico il tasso convenzionato dell'anno di stipula del nuovo mutuo.

Le richieste di cui al presente articolo possono essere presentate fino al 31/12/2013.

Modifiche legislative:

Legge 22 dicembre 2015 n.189, Articolo 21:

1. Il comma 4 dell'articolo 19-bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 è modificato come segue:

"4. In caso di accoglimento della richiesta, il mutuo originario viene estinto e si stipula un nuovo mutuo per il capitale residuo la cui durata sarà pari al periodo residuo del mutuo originario sommando il periodo della proroga che non potrà superare i cinque anni per i mutui a cinque anni e i dieci anni per quelli a dieci anni. Non sono ammissibili richieste di proroga di mutuo agevolato qualora il mutuo in corso sia già pari al massimo previsto dall'articolo 8, comma 3-bis."

2. Il comma 7 dell'articolo 19-bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 è modificato come segue:

"7. In via transitoria ed al fine di espletare le procedure inerenti il presente articolo è consentito presentare la relativa richiesta fino al 28 febbraio 2016 al fine di veder riconosciuto la decorrenza del contributo in conto interessi dall'1 gennaio 2016. Dopo tale termine transitorio, la decorrenza dell'intervento in conto interessi sarà dal semestre successivo a quello di presentazione della richiesta."

3. All'articolo 19-bis del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 è aggiunto il seguente comma 7-bis:

"7-bis. Per ogni mutuo agevolato l'operatore economico può avanzare una sola richiesta di proroga ai sensi del presente articolo."

REGOLAMENTO 11 settembre 2013 n.3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DELEGATO 24 LUGLIO 2013 N. 93, DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AGEVOLATO A SUPPORTO DELLE IMPRESE

Art. 1

(Domanda)

1. Per accedere ai finanziamenti di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 le imprese sono tenute a presentare domanda al Comitato di Valutazione, di cui all'articolo 7, comma 1, del suddetto decreto delegato, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.
2. La domanda, firmata dal legale rappresentante dell'impresa e vistata da un sindacato dei datori di lavoro regolarmente riconosciuto dalla Legge n.7/1961, rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato: chi sottoscrive la domanda si assume le conseguenti responsabilità di quanto viene dichiarato nella stessa.
3. La domanda di accesso al credito deve essere corredata, a pena di inammissibilità e irricevibilità, di tutta la documentazione prevista nello schema di domanda allegato al presente Regolamento.

Art. 2

(Istruttoria)

1. Il Comitato di Valutazione procede all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 3

(Deliberazione)

1. Le decisioni del Comitato di Valutazione vengono comunicate al legale rappresentante dell'impresa nonché all'Istituto di Credito eventualmente indicato dall'impresa purché convenzionato.
2. L'Istituto di Credito produce impegnativa in relazione alla specifica domanda ed il relativo piano di ammortamento del finanziamento e li trasmette al Comitato di Valutazione ed alla Direzione della Finanza Pubblica.
3. Il Presidente del Comitato di Valutazione, per conto del Comitato stesso, trasmette all'Istituto di Credito convenzionato le autorizzazioni ad erogare il prestito, dandone comunicazione anche alla Direzione della Finanza Pubblica ed all'Avvocatura dello Stato.

Art. 4

(Garanzie)

1. L'iscrizione del privilegio o la costituzione di altre forme di garanzia, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto Delegato n. 93/2013, avviene a cura dell'Istituto di Credito erogatore, il quale ne trasmette certificazione al Comitato di Valutazione.

Art. 5

(Convenzione con Istituti di Credito)

1. Il Congresso di Stato ha cura di stipulare con gli Istituti di Credito apposita convenzione in esecuzione alle disposizioni di Legge ed al presente regolamento.

Art. 6
(Comunicazioni)

1. Ogni comunicazione da rivolgersi al Comitato di Valutazione deve essere indirizzata allo stesso, presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Allegato

(carta libera)

Richiesta di Credito Agevolato

(articolo 6 Decreto Delegato n.93/2013)

AI COMITATO DI VALUTAZIONE

c/o Ufficio Industria Artigianato e Commercio

Richiedente ditta/società

Denominazione: _____

Indirizzo: _____

Tel.: _____ Fax: _____ E_mail: _____

C.O.E. _____ Licenza Tipologia/Num. _____ ovvero art.4. c.2 del D.D. n. 93/2013 [...]

Dati identificativi del legale rappresentante/titolare

Nome/Cognome _____ Data e luogo di nascita _____

Residenza _____

La presente richiesta rappresenta un impegno unilaterale dell'impresa verso lo Stato, chi la sottoscrive si assume le conseguenti responsabilità di quanto viene dichiarato. Inoltre, con la sottoscrizione si dichiara: (barrare casella a lato, quando ricorre)

- A) di non essere fra i soggetti esclusi dai benefici di cui all'art. 2, comma 2, del D.D. n.93/2013.
- B) di essere a conoscenza che il finanziamento richiesto non è cumulabile sul medesimo investimento con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato e che l'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
- C) di non essere beneficiario di agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette ed in materia di aliquota dell'imposta sulle importazioni ai sensi del Decreto 20 luglio 2004 n.100.
- D) che, essendo beneficiario delle agevolazioni fiscali di cui al punto C), con la presente si intende optare per il credito agevolato previsto dal Decreto Delegato n. 93/2013. Si dichiara inoltre di essere a conoscenza che l'Ufficio Tributario sarà informato della presente richiesta da parte dell'Ufficio Industria Artigianato e Commercio.
- E) di avere la licenza attiva alla data della presentazione della richiesta.
- F) (*se società*) di avere il capitale versato ai sensi della Legge n. 47/2006 e successive modifiche.
- G) di non essere nella condizione di soggetto inidoneo ai sensi della Legge n. 47/2006 e successive modifiche e della normativa in materia di licenze.
- H) di non essere oggetto di accertamenti divenuti definitivi dell'imposta generale sui redditi a seguito dei quali sia stata accertata omessa dichiarazione o la dichiarazione di un reddito inferiore di oltre 1/5 di quello accertato.
- I) di non aver commesso il reato di evasione fiscale.
- L) di non essere oggetto di azioni esecutive ad opera del Dipartimento Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, a norma del Titolo II della Legge 25 maggio 2004 n.70, volte al recupero di crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione e dagli Enti del Settore Pubblico Allargato per importi superiori ad euro 5.000,00.
- M) altro _____

- 1) che, se in possesso di diverse tipologie di licenza alla data di richiesta di credito agevolato, l'accesso ai benefici previsti avviene, fermo restando il limite dei due progetti nell'arco temporale di due anni, entro l'importo massimo erogabile più favorevole in base alle tipologie di licenza di cui l'operatore economico è titolare;
- 2) delle disposizioni contenute nel DD n. 93/2013 con particolare riferimento all'art. 7 *Modalità di autorizzazione del credito agevolato*, art. 8 *Contributo in conto interessi*, art. 9 *Impegnativa*, art. 10 *Erogazione*, art. 11 *Decadenza dei benefici*, art. 12 *Funzioni dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio*, art. 13 *Cessione dei beni oggetto del finanziamento*, art. 14 *Garanzie*, art. 16 *Revocatoria*.

In esecuzione dell'Ordine del Giorno dell'On.le Consiglio Grande e Generale in data 6 marzo 2013, si dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale, che il/i beneficiario/-i persona/-e fisica/-che indipendentemente dalla quota posseduta (se società o cointestazioni) del credito agevolato richiesto è/sono (nome-cognome, data nascita di ciascuno):

Data

Firma del legale rappresentante

Visto dell'Associazione di Categoria (*timbro, firma*): _____

ALTRE NORME

DECRETO - LEGGE 26 ottobre 2010 n.172

(Ratifica Decreto - Legge 6 agosto 2010 n.144)

INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA ECONOMICO ATTI A FAVORIRE IL CONSOLIDAMENTO DELLE IMPRESE E L'AVVIO DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Art. 24

(Credito Agevolato Straordinario di cui alla Legge n.109/2009)

1. Il termine di cui all'articolo 5 primo comma della Legge 3 agosto 2009 n.109 e di cui all'articolo 1 primo comma del relativo Regolamento di esecuzione del 22 ottobre 2009 n. 2, già modificati con l'articolo 27 comma 2 della Legge 21 dicembre 2009 n.168, sono prorogati al 31 dicembre 2010.
2. Gli orientamenti di carattere generale nella valutazione delle istanze di accesso ai benefici della Legge 3 agosto 2009 n.109 assunti dal Comitato di Valutazione di cui all'articolo 2 comma 7 della predetta Legge assumono piena efficacia interpretativa con la presa d'atto del Congresso di Stato.
3. Le tipologie di progetti finanziabili di cui all'articolo 4, nonché l'ammontare del contributo in conto interessi relativo agli stessi di cui all'articolo 6 della predetta legge, possono essere variati con decreto delegato, fatte salve le istanze già approvate ed ammesse all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

DECRETO DELEGATO 28 aprile 2011 n.68
(Ratifica Decreto Delegato 24 febbraio 2011 n.45)
(Abrogato)¹⁹

¹⁹ **Modifiche legislative:**

Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.72:

Art. 32

(Disposizioni transitorie)

1. Le norme di cui alla Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche ed al Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68 continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a dette norme e per i finanziamenti erogati in forza di appositi rimandi alla Legge n. 13/1993.
2. Le norme di cui alla alle Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i finanziamenti concessi in base a dette norme.
3. Le norme di cui al Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche continuano ad avere applicazione per i mutui concessi in base a tali disposizioni normative mentre le eventuali richieste giacenti, antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto delegato, sono sottoposte alle disposizioni di quest'ultimo.

3bis. Dove in altre norme è presente il rinvio al Decreto Delegato n.93/2013 si applicano le disposizioni del presente decreto delegato.

4. Sui capitoli 2-4-7225 "Finanziamento interventi comparto turistico – commerciale" e 2-4-7220 "Contributo in c/to interessi per crediti agevolati alle imprese (L. n.139/1985 - L. n. 13/1993 - L. n. 35/1996) e incentivi finanziari ex Art. 6, Legge n.134/1997)" continuano a trovare imputazione gli oneri relativi ai prestiti pregressi alla data di entrata in vigore del presente decreto delegato.

5. Gli operatori economici che hanno in corso mutui agevolati ai sensi delle norme sopraindicate sono soggetti ai vincoli previsti dalle norme di autorizzazione.

6. Il Comitato di Valutazione del presente decreto delegato subentra nelle funzioni degli Organi di cui all'articolo 2 della Legge n. 13/1993 e successive modifiche, all'articolo 2, comma 7, della Legge n. 109/2009 e successive modifiche, all'articolo 4 del Decreto Delegato n.68/2011, all'articolo 7 del Decreto Delegato n.93/2013 e all'articolo 17 della Legge 27 giugno 2013 n.71 e successive modifiche.

7. In relazione ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo, l'Ufficio Attività Economiche svolge i compiti previsti dalle relative normative in capo all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

8. La modalità di cui all'articolo 21, comma 3, trovano applicazione anche per le altre scadenze di erogazioni concesse in forza della Legge n.109/2009.

8bis. Il finanziamento previsto dall'articolo 11 del Decreto Delegato 3 novembre 2015 n.162 resta sottoposto, per quanto espressamente rinviato in tale articolo, al Decreto Delegato n.93/2013.

9. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche il Comitato di Valutazione è composto come segue:

- a) il direttore dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore dell'Ufficio del Lavoro, o suo delegato;
- c) il direttore dell'Ufficio Tributario o suo delegato, con funzioni di vicepresidente che sostituisce in caso di assenza il presidente.

10. Fino all'attivazione dell'Ufficio Attività Economiche quanto ad esso riferito nel presente decreto delegato si intende attribuito all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio.

Art.33

(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 32, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- Legge 28 gennaio 1993 n.13 e successive modifiche;
- Decreto Delegato 28 aprile 2011 n.68;
- Legge 3 agosto 2009 n.109 e successive modifiche;

INCENTIVI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DEL COMPARTO TURISTICO E COMMERCIALE

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente decreto individua le modalità di impiego delle risorse previste annualmente dalla legge di Bilancio dello Stato per la promozione ed il sostegno del settore turistico e commerciale.

Art. 2

(Accesso alle agevolazioni)

1. Possono richiedere l'accesso al credito agevolato ed agli incentivi fiscali previsti dal presente decreto i seguenti soggetti:

- a) le imprese commerciali al dettaglio, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti nelle vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge 19 luglio 1995 n.87, nel centro storico della capitale e nei centri storici della Repubblica così come individuati dall'Allegato B della Legge 26 luglio 2010 n.130;
- b) le imprese esercitanti l'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti nelle vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge 19 luglio 1995 n.87, nel centro storico della capitale e nei centri storici della Repubblica così come individuati dall'Allegato B della Legge n.130/2010;
- c) le imprese esercitanti l'attività ricettiva così come definite dagli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della Legge 27 gennaio 2006 n.22;
- d) le imprese commerciali al dettaglio, siano esse esercitate da persona giuridica o persona fisica, operanti in territorio aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi in conformità alle indicazioni dettate dal Piano di Valorizzazione del Commercio di cui all'articolo 21 della Legge n.130/2010, di seguito denominato Piano di Valorizzazione del Commercio.

Art. 3

(Contenuto e valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni)

1. La domanda di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto è indirizzata alla Commissione istituita all'articolo 4 ed è presentata all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che esercita le funzioni di segreteria della Commissione medesima.

2. La domanda è corredata della documentazione necessaria ad illustrare il progetto di intervento e ad evidenziare la rispondenza del progetto medesimo alle finalità di cui al comma 6.

-
- Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93;
 - Decreto Delegato 20 marzo 2015 n.33;
 - Decreto Delegato 6 luglio 2017 n.77;
 - Decreto 30 maggio 2006 n.78;
 - Titolo I del Decreto-Legge 31 maggio 2012 n.61;
 - articolo 21 della Legge 22 dicembre 2015 n.189.

3. La domanda contiene i seguenti elementi dettagliati in rapporto all'importanza dell'investimento:

- a) piano economico, finanziario e delle risorse umane necessarie per l'intervento;
- b) obiettivi, tempi e modalità degli investimenti e del loro rientro;
- c) dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi alle normative edilizie, urbanistiche ed a quelle di sicurezza;
- d) certificazione di cui all'articolo 177, comma 2°, della Legge 19 luglio 1995 n.87;
- e) ove previsto, certificato di conformità edilizia relativo all'immobile oggetto di intervento;
- f) titolo in forza del quale si detiene l'immobile oggetto di intervento; nel caso in cui l'immobile sia proprietà di terzi, la domanda contiene i dati identificativi del proprietario nonché, qualora gli interventi oggetto della domanda consistano nella ristrutturazione ed ampliamento dell'immobile, atto di assenso della proprietà all'esecuzione degli interventi medesimi;
- g) dichiarazione relativa all'eventuale avvenuto godimento di altri interventi pubblici;
- h) dichiarazione attestante la normalità dei rapporti tributari e contributivi.

4. La presentazione di dichiarazioni di cui al comma 3 non veritiere comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice Penale.

5. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio istruisce le istanze, anche richiedendo integrazioni alla documentazione presentata, e predispone le pratiche per l'esame della Commissione istituita all'articolo 4 corredandole della propria valutazione sulla congruità dei progetti e delle agevolazioni richiesti.

6. La valutazione delle domande compete alla Commissione istituita all'articolo 4, la quale delibera, di norma trimestralmente, in merito all'ammissibilità dei progetti ai finanziamenti ed agli incentivi fiscali tenuto conto dei seguenti obiettivi:

- a) riconversione delle attività commerciali in linea con i contenuti programmatici del Piano di Valorizzazione del Commercio;
- b) avvio di nuove attività aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore in cui andranno ad inserirsi secondo quanto previsto dal Piano di Valorizzazione del Commercio;
- c) ristrutturazione, riqualificazione, ampliamento e valorizzazione delle attività, con particolare riguardo al miglioramento degli standard qualitativi, al fine di rendere l'offerta di prodotti e servizi maggiormente competitiva contribuendo alla crescita dell'offerta turistica e commerciale;
- d) in relazione alle attività esercitate all'interno del Centro Storico della Città di San Marino e nelle vie di interesse turistico, adeguamento delle attività medesime alle disposizioni dello strumento urbanistico disciplinante le suddette aree, prima delle scadenze ivi previste;
- e) in relazione alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ampliamento della capacità ricettiva e qualificazione dell'offerta del servizio ricettivo in base agli standard di classificazione delle medesime attività. 3

7. Ai fini di cui al comma 6, lettera a), si intende per riconversione dell'attività di impresa la conversione dell'attuale attività verso una nuova attività di commercializzazione di categorie di prodotti individuate come strategiche dal Piano di Valorizzazione del Commercio.

Art. 4

(Commissione di Valutazione)

1. E' istituita la Commissione di Valutazione, di seguito denominata anche Commissione, con il compito di valutare le istanze di cui all'articolo 3, stabilendo

l'ammissione alle agevolazioni previste dal presente decreto nonché la misura delle agevolazioni stesse.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri:

- a) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio con funzione di coordinatore;
- b) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio;
- c) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per il Turismo e lo Sport;
- d) 1 rappresentante della Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente;
- e) 3 rappresentanti delle Associazioni di Categoria del settore nominati su proposta delle stesse.

3. Il Coordinatore, sentito l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, convoca la Commissione con comunicazione scritta da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta e ne fissa l'ordine del giorno.

4. Le decisioni e le proposte assunte dalla Commissione sono prese con votazione di tutti i presenti in base al criterio della maggioranza semplice.

5. Alle riunioni della Commissione possono partecipare, ove richiesto e senza diritto di voto, anche funzionari degli uffici dello Stato.

6. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio cura la verbalizzazione e l'esecuzione delle decisioni.

Art. 5

(Finanziamento dei progetti attraverso la concessione di credito agevolato)

1. La Commissione delibera l'ammissione dei progetti oggetto delle domande di cui all'articolo 3 al credito agevolato assistito dal contributo dello Stato.

2. Il Congresso di Stato è autorizzato annualmente dalla legge di bilancio a convenzionarsi con gli istituti di credito disponibili all'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 fino alla concorrenza dell'importo stabilito dalla legge di bilancio medesima e nei limiti dello stanziamento previsto a bilancio a copertura degli oneri per il contributo in conto interessi a carico dello Stato; su indicazione della Commissione, l'importo complessivo previsto a bilancio può essere specificamente ripartito per il finanziamento degli interventi descritti al comma 4.

3. Fatte salve le disposizioni dettate dal presente decreto, gli aspetti procedurali dell'erogazione dei finanziamenti sono disciplinati nell'ambito delle convenzioni stipulate con gli istituti di credito.

4. La Commissione delibera il finanziamento di ogni singolo progetto secondo le modalità di seguito indicate:

a) per gli interventi volti all'adeguamento delle esposizioni pubblicitarie, degli infissi e dei sistemi di tendaggio effettuati dalle imprese commerciali al dettaglio e dalle imprese esercitanti l'attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande operanti nel centro storico della capitale e nelle vie di interesse turistico di cui all'articolo 123 della Legge n.87/1995 in conformità alle previsioni della "Variante al Piano Particolareggiato della Zona A1 03 Centro Storico di San Marino Città e dei P.P. delle vie di interesse turistico" approvata in data 19 maggio 2010 il finanziamento è riconosciuto unicamente per gli interventi effettuati prima delle scadenze previste nel precitato strumento urbanistico ed è erogato nelle misure seguenti:

- 1) per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 da imprese non rientranti nelle tipologie di cui ai successivi numeri 2 e 3, fino a € 150.000,00; 4
- 2) per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011 su chioschi non rientranti nelle tipologie di cui alla successivo numero 3, fino a € 80.000,00;

- 3) per gli interventi effettuati sui chioschi di mescita:
- 3.1) fino a € 150.000,00 per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2011;
 - 3.2) fino ad € 100.000,00 per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2012;
 - 3.3) fino ad € 50.000,00 per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2013;
- b) fino ad un massimo di € 150.000,00 per la ristrutturazione, l'ampliamento, la riqualificazione, compreso il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
- c) fino ad un massimo di € 600.000,00 per la ristrutturazione, l'ampliamento, la riqualificazione, compreso il rinnovo delle attrezzature e degli impianti, degli esercizi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
- d) fino ad un massimo di € 200.000,00 per l'acquisto, finalizzato all'ampliamento di impresa esistente, di immobile da adibirsi all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
- e) fino ad un massimo di € 250.000,00 per la riconversione dell'attività commerciale e per l'avvio di attività aventi caratteristiche di innovazione, qualità, attrattività commerciale e o turistica tali da accrescere e valorizzare il settore commerciale in cui andranno ad inserirsi in linea con i contenuti programmatici del Piano di Valorizzazione del Commercio.
5. I finanziamenti di cui ai al comma 4 sono fra loro cumulabili solamente nel caso in cui siano parte di un unico progetto e non sono cumulabili con altre forme di credito agevolato che prevedano un contributo in conto interessi a carico dello Stato. L'importo finanziato non può eccedere in alcun caso l'ammontare degli oneri connessi alla realizzazione del progetto.
6. Le imprese possono accedere ai finanziamenti di cui al comma 4 limitatamente ad un solo progetto all'anno; le medesime imprese possono presentare, nell'arco temporale di un decennio, da calcolarsi dalla data della prima autorizzazione concessa dalla Commissione di Valutazione, sino ad un massimo di quattro progetti.
7. Il credito agevolato può essere concesso per un massimo di 10 anni ed il rimborso del prestito avviene mediante il pagamento di rate semestrali posticipate costanti comprensive della quota di interessi a carico del beneficiario, con scadenza 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno; la prima rata scadrà alla fine del primo semestre successivo a quello in cui è avvenuta l'erogazione della prima rata del prestito. Qualora l'erogazione del prestito avvenga nel corso del semestre, gli interessi sono totalmente a carico del beneficiario, sino al 30 giugno o 31 dicembre successivo .
8. L'erogazione del finanziamento accordato è subordinata alle garanzie fornite dal titolare dell'impresa all'istituto di credito erogante.
9. La garanzia deve essere di entità tale da coprire anche l'ammontare complessivo degli interessi a carico dello Stato.
10. Sono poste a carico dello Stato le seguenti quote degli interessi passivi dovuti agli istituti di credito eroganti in relazione ai finanziamenti concessi a mente del presente articolo:
- a) una quota pari al 100% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui al comma 4, lettera a), numero 1), 2) e 3.1) e di cui al medesimo comma 4, lettere d) ed e);
 - b) una quota pari al 75% del tasso di interesse sui mutui contratti ai sensi del presente articolo relativi ai finanziamenti di cui al comma 4, lettera a), numeri 3.2) e 3.3) e di cui al medesimo comma 4, lettere b) e c).
11. Fermo restando quanto sopra, la quota di interessi a carico dello Stato, qualora l'impresa acceda a più finanziamenti così come previsto al comma 6, è decurtata del 15% rispetto a quella sopra indicata per il secondo progetto, del 20% per il terzo

progetto e del 25% per il quarto ed ultimo progetto fruibile nel decennio di riferimento.

12. La concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo è, comunque, subordinata all'esistenza, in capo al richiedente, di requisiti di solidità economica e patrimoniale che verranno valutati dall'istituto di credito erogante.

Art. 6

(Incentivi fiscali)

1. La Commissione delibera, inoltre, l'ammissione ad incentivi fiscali consistenti nel riconoscimento di una aliquota agevolata dell'imposta monofase dovuta in relazione agli acquisti di beni, per un periodo massimo di tre anni in favore delle imprese che intendano attuare i progetti di cui all'articolo 3, comma 6, lettere a) e b).

2. L'aliquota agevolata riconosciuta in favore delle sopra indicate imprese è pari al 10 %.

3. Al fine del riconoscimento dell'aliquota agevolata dell'imposta monofase, l'operatore economico presenta apposita istanza all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che, a seguito della decisione favorevole della Commissione assunta ai sensi del comma 1, comunica all'Ufficio Tributario l'ammissione al godimento dell'incentivo fiscale.

Art. 7

(Adempimenti successivi all'ammissione al credito agevolato)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio coadiuva la Commissione nell'espletamento delle sue attività e dà attuazione alle deliberazioni della stessa.

2. Le decisioni della Commissione sono trasmesse, a cura dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, al soggetto interessato, all'istituto di credito erogante ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica; in particolare, su disposizione del Coordinatore, la documentazione istruttoria delle pratiche può essere trasmessa all'istituto di credito prescelto per l'erogazione del finanziamento.

3. Ai fini dell'erogazione del credito agevolato, l'istituto di credito produce eventuale impegnativa in relazione alla specifica domanda ed al piano di ammortamento del finanziamento richiesto.

4. Successivamente alla presentazione dell'impegnativa di cui al comma 3, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, eventualmente coadiuvato dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, verifica l'avvio degli interventi oggetto del progetto finanziato e provvede a far pervenire al richiedente, all'istituto di credito erogante ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica, previa presentazione delle fatture e/o della documentazione a supporto degli oneri sostenuti, l'autorizzazione del Coordinatore della Commissione per l'erogazione del mutuo agevolato.

5. La Commissione di Valutazione stabilisce la modalità di erogazione del prestito che può avvenire anche in più fasi.

6. Almeno due giorni prima dell'effettuazione delle operazioni bancarie o delle operazioni di rientro delle somme in relazione alle quali è stato concesso il credito agevolato, l'istituto di credito erogante comunica all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica i contratti di finanziamento e le operazioni convenute.

Art.8

(Controlli)

1. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio è competente in materia di controlli volti a garantire il rispetto delle disposizioni del presente decreto, riferendo periodicamente alla Commissione di Valutazione; a tal fine, l'Ufficio ha facoltà di svolgere, anche avvalendosi di altri uffici dell'Amministrazione Pubblica, tutti i controlli che riterrà necessari per verificare l'esatta e puntuale attuazione degli interventi oggetto delle agevolazioni previste dai superiori articoli.
2. In particolare, l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio controlla la regolarità delle erogazioni e dei piani di rientro; allo scopo di consentire il predetto controllo, gli istituti di credito eroganti sono tenuti a segnalare immediatamente all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ogni irregolarità connessa all'esecuzione dei piani di rientro concordati. Gli stessi istituti di credito, ai fini dell'emissione a loro favore delle liquidazioni di spesa relative agli oneri a carico dello Stato, trasmettono, ad ogni scadenza delle rate di credito, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio ed alla Direzione Generale della Finanza Pubblica la documentazione necessaria.
3. L'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, a seguito dell'accertamento di eventuali inadempienze totali o parziali nonché della constatazione della falsità o incompletezza delle dichiarazioni effettuate in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, provvede a contestarle all'operatore interessato il quale ha trenta giorni per fare pervenire all'ufficio medesimo controdeduzioni; decorso tale termine, l'ufficio trasmette alla Commissione di Valutazione l'accertamento e la relativa contestazione nonché le eventuali controdeduzioni dell'operatore.
4. La Commissione, presa visione della predetta documentazione, ha facoltà di stabilire un congruo periodo di tempo per l'eliminazione delle inadempienze; qualora, decorso tale periodo, le irregolarità non risultino sanate, la Commissione procede a revocare o a dichiarare la decadenza dei benefici riconosciuti in favore dell'operatore inadempiente. Qualora l'inadempienza consista nel mancato pagamento di due rate consecutive del mutuo, la Commissione dichiara la revoca del credito e degli eventuali incentivi fiscali.
5. La revoca o la decadenza è comunicata all'operatore inadempiente, all'istituto di credito erogante, all'Avvocatura dello Stato, alla Direzione Generale della Finanza Pubblica ed agli Uffici interessati e comporta:
 - a) nel caso di credito agevolato: la cessazione del finanziamento, l'obbligo di restituzione del capitale maggiorato degli interessi al tasso legale all'istituto di credito, l'obbligo di restituzione all'erario delle somme da quest'ultimo erogate a titolo di interessi passivi sino alla data della revoca o decadenza maggiorate degli interessi al tasso legale. La restituzione dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla data della revoca o decadenza. L'istituto di credito erogante è tenuto a rifondere all'erario la quota di interessi passivi pagata dall'erario stesso rivalendosi sull'operatore per il recupero del capitale e degli interessi.
 - b) nel caso di godimento dell'aliquota agevolata dell'imposta monofase: la cessazione del godimento dell'aliquota agevolata, l'obbligo di restituzione all'erario delle somme non versate a titolo di imposta monofase sino alla data della revoca o decadenza maggiorate degli interessi al tasso legale entro 180 giorni dalla data della revoca o decadenza.
6. In caso di false dichiarazioni, è, comunque, fatta salva la concorrente applicazione delle sanzioni penali previste.

Art.9
(Disposizioni Finali)

1. E' preclusa all'operatore economico la possibilità di accedere ai finanziamenti ed agli incentivi fiscali di cui al presente decreto nel caso in cui questi, alla data di presentazione dell'istanza, risulti debitore moroso nei confronti dello Stato per tributi non pagati.
2. La Commissione di Valutazione ha facoltà di dettare norme applicative del presente decreto mediante l'adozione di regolamento.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 63 della Legge 22 dicembre 2010 n.194, il Congresso di Stato, su proposta della Segreteria di Stato competente, ha facoltà di individuare, mediante propria delibera, le categorie di prodotti strategiche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, commi 6, lettera a) e 7 del presente decreto nonché le tipologie di imprese rientranti nella fattispecie di cui al superiore articolo 2, comma 1, lettera d).

Art.10
(Abrogazioni)

1. Il Decreto Delegato 30 maggio 2006 n.78, il Decreto Delegato 7 luglio 2008 n.106 ed il Regolamento 27 marzo 2007 n.3 sono abrogati.

**DECRETO DELEGATO 10 dicembre 2013 n.165
(decaduto)**

**DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 18,20, 28, 37 DELLA
LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 71 – LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLO
SVILUPPO ECONOMICO**

Art. 9

(Limitazione di accesso ai benefici in fase di avviamento)

1. Le società di cui al Titolo II della Legge n. 71/2013 non possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 - Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese - per i primi tre anni di attività.
2. Le società di cui al Titolo II della Legge n. 71/2013 che non siano di nuova costituzione e che usufruiscono di benefici derivanti dall'applicazione di leggi di credito agevolato precedentemente erogati all'entrata in vigore del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche mantengono tali benefici fino al loro esaurimento.

DECRETO DELEGATO 25 aprile 2014 n.63
(*Ratifica Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29*)

**DECRETO DELEGATO IN APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 18, 20, 28, 37
DELLA LEGGE 27 GIUGNO 2013 N. 71 – LEGGE IN MATERIA DI SOSTEGNO
ALLO SVILUPPO ECONOMICO**

Art. 9

(Limitazione di accesso ai benefici in fase di avviamento)

1. Le società di cui al Titolo II della Legge n.71/2013 non possono accedere ai benefici previsti dal Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 - Disposizioni in materia di credito agevolato a supporto delle imprese - per i primi 3 anni di attività.
2. Le società di cui al Titolo II della Legge n.71 del 27 giugno 2013 che non siano di nuova costituzione e che usufruiscono di benefici derivanti dall'applicazione di leggi di credito agevolato precedentemente erogati all'entrata in vigore del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93 e successive modifiche o che, dopo l'entrata in vigore di quest'ultimo e successive modifiche, usufruiscano dei benefici da essi derivanti, mantengono tali benefici fino al loro esaurimento, se autorizzati precedentemente il rilevamento dell'attività.

LEGGE 5 dicembre 2014 n.211

LEGGE IN MATERIA DI EDITORIA E DI PROFESSIONE DEGLI OPERATORI DELL'INFORMAZIONE

Art.33

(Provvidenze per l'Editoria)

1. Al fine di promuovere e sostenere il settore dell'informazione, sono previsti i seguenti benefici:
 - a) contributo sino ad un massimo del 7% sul costo del prodotto editoriale documentato, di cui all'Allegato B alla presente legge, fino ad un massimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) per ogni singola testata. La predetta percentuale e il predetto Allegato B possono essere modificati con decreto delegato;
 - b) contributo sino ad un massimo del 30% sul costo derivante dal servizio di fornitura di notiziari da parte delle principali agenzie di informazione, fino ad un massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ogni singola testata.
2. Non sono ammessi nel computo del costo del prodotto editoriale di cui alla superiore lettera a) i costi sostenuti:
 - a) per personale avente funzioni diverse da quelle di operatore dell'informazione;
 - b) per spese generali di gestione;
 - c) per interessi passivi a qualsiasi titolo derivanti.
3. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui alle superiori lettere a) e b) del comma 1 sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato "Interventi di sostegno per le attività editoriali" e vengono erogati annualmente nell'ambito della disponibilità di bilancio.
4. Hanno diritto a godere dei benefici previsti al comma 1 tutte le imprese editrici e testate giornalistiche che operano sul territorio. Le imprese editrici di libri, purché operanti nel territorio, hanno diritto di godere esclusivamente dei benefici previsti alla lettera a) del comma 1.
5. Le provvidenze di cui al presente articolo non sono incompatibili con altri interventi a sostegno delle imprese a condizione che un eventuale finanziamento di credito agevolato ai sensi del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n.93 o una detassazione sugli utili reinvestiti non riguardi gli stessi beni e servizi in relazione ai quali sono elargite le provvidenze.
6. Le pubblicazioni periodiche di cui all'articolo 27, di partiti, movimenti o associazioni senza fini di lucro, giuridicamente riconosciute, con esclusione di quelle stampate a cura dello Stato o di organismi pubblici, di quelle che abbiano scopo prevalentemente pubblicitario o di informazione e promozione commerciale e di quelle aventi caratteri della pubblicazione occasionale e non continuativa, usufruiscono di un contributo pubblico annuo, qualora la testata periodica effettui in un anno solare almeno sei pubblicazioni distinte, di euro 100,00 (cento/00) per ogni numero del periodico, sino ad un massimo di ventiquattro numeri.
7. L'Autorità delibera sulle richieste di provvidenze di cui al comma 6 ed è tenuta a verificare i requisiti ai sensi dell'articolo 27 e del superiore comma 6.
8. Gli oneri derivanti dalla corresponsione dei contributi di cui al comma 6 sono imputati su apposito capitolo nel Bilancio dello Stato "Contributo alla stampa periodica" e vengono erogati annualmente nell'ambito della disponibilità di bilancio.

Art.34

(Imprese ammesse alle provvidenze e procedura di ammissione)

1. Hanno diritto ai benefici di cui alla presente legge oltre agli editori puri, ovvero alle imprese editrici iscritte al Registro delle imprese editrici di cui all'articolo 23, anche le testate giornalistiche iscritte all'elenco delle testate giornalistiche di cui all'articolo 21.

2. Non sono ammessi al godimento delle provvidenze per l'editoria i soggetti di cui al comma 1:

- a) che abbiano una percentuale di contenuto pubblicitario superiore al 40% della pubblicazione;
- b) che incorrano nei divieti di cui all'articolo 28;
- c) che realizzino pubblicazioni il cui corpo redazionale sia costituito principalmente da rubriche, scadenziari, calendari, elenchi telefonici e quant'altro, la cui elaborazione sia il frutto solo di assemblaggio di elementi precostituiti da parte di persone diverse dagli operatori dell'informazione;
- d) i cui direttori responsabili siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per diffamazione a mezzo stampa almeno due volte. In tal caso essi non possono essere ammessi ai benefici per il periodo di due anni dall'ultima condanna;
- e) che subiscano un mutamento di proprietà, il quale alteri le caratteristiche possedute al momento dell'entrata in vigore della presente legge con il successivo trasferimento totale o parziale, ma determinante, del loro controllo a concentrazioni editoriali già operanti al di fuori del territorio della Repubblica;
- f) promotori di nuove testate quotidiane e periodiche nel territorio della Repubblica se il loro controllo totale o parziale è in mano a concentrazioni editoriali già operanti nel territorio della Repubblica;
- g) costituiti nel territorio della Repubblica per la stampa e la diffusione di edizioni locali di quotidiani aventi sede fuori dal territorio della Repubblica, anche se con testata non identica;
- h) che non attestino o attestino falsamente la regolarità della propria posizione fiscale e contributiva;
- i) ai quali siano elevate sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione di lavoratori.

3. Ai fini del computo di cui alla lettera a) del precedente comma, si intendono assimilati alla pubblicità gli articoli od i servizi aventi lo scopo primario di accreditare presso il pubblico un'immagine favorevole di attività o prodotti o servizi. Non vengono computati i messaggi pubblicitari, le iniziative promosse da istituzioni, enti e associazioni aventi ad oggetto iniziative con finalità sociali.

4. Per i prodotti editoriali pubblicati tramite internet il calcolo del contenuto pubblicitario verrà effettuato con criteri quanto più possibile omogenei con quelli inerenti le pubblicazioni su carta stampata.

5. Per poter usufruire delle provvidenze, le imprese editrici e testate giornalistiche in possesso dei requisiti e che intendono beneficiare del contributo previsto al comma 1 dell'articolo 33 devono inoltrare apposita domanda con allegata la documentazione indicata al successivo comma 7 all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che istruisce la pratica, verifica il possesso dei requisiti e trasmette all'Autorità per la valutazione finale. Il responsabile del procedimento amministrativo dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio che esegue tutti gli accertamenti, istruisce la pratica e la parte successiva alla valutazione, è tenuto a partecipare alle riunioni dell'Autorità se dalla stessa invitato.

6. La domanda deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell'esercizio per cui si intende effettuare richiesta e completata con l'invio della documentazione di cui al successivo comma entro il 30 aprile dell'anno successivo, corredata di una

dichiarazione dalla quale risulti il numero di copie tirate giornalmente o per singolo numero.

7. Ai fini del completamento della domanda, i soggetti di cui al comma 1 devono presentare:

- a) copia del bilancio dell'esercizio precedente;
- b) suddivisione del fatturato per tipologia di attività;
- c) elenco dei finanziatori per contributi di importo superiori a euro 5.000,00 (cinquemila/00) nell'anno solare di riferimento;
- d) entità degli introiti pubblicitari;
- e) copia delle fatture relative ai costi direttamente riconducibili al costo del prodotto editoriale di cui all'Allegato B;
- f) dettaglio del calcolo di ogni provvidenza richiesta;
- g) dichiarazione che attesti la regolarità della posizione fiscale e contributiva dell'impresa e che a carico dell'impresa non sono state elevate sanzioni nel triennio precedente per violazione delle norme in materia di assunzione dei lavoratori.

8. L'Autorità può revocare il contributo di cui al comma 1 qualora verifichi distorsioni o violazioni.

LEGGE 7 agosto 2015 n.137

**MODIFICHE ALLA LEGGE 29 GENNAIO 1992 N.7 – PIANO REGOLATORE
GENERALE (P.R.G.) PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI DI SVILUPPO
ECONOMICO**

Art.1
(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata ad apportare al vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) le modifiche necessarie a consentire l'attuazione di un progetto utile allo sviluppo economico del Paese denominato "Luxury Departement Store San Marino".
2. A titolo di compensazione viene attuata la conversione di un'area produttiva esistente in area agricola, con contestuale inserimento all'interno di una più vasta Area Naturalistica Tutelata.

DECRETO DELEGATO 3 novembre 2015 n.162

(Ratifica Decreto Delegato 19 ottobre 2015 n.155)

**ADEGUAMENTI NORMATIVI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015 N.137**

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente decreto delegato sono finalizzate a disciplinare gli adeguamenti normativi necessari all'attuazione dell'accordo di cui all'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015 n. 137, volto a disciplinare le condizioni per la realizzazione di un centro commerciale in località Rovereta sulle aree indicate agli articoli 2 e 3 della medesima legge.

Art.2

(Definizioni)

1. Nel presente decreto delegato, i seguenti termini assumono i seguenti significati:

- a) per "Accordo", la convenzione intercorrente tra il Congresso di Stato e i Promotori;
- b) per "Centro Commerciale", il centro commerciale di cui all'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015 n.137;
- c) per "Progetto", il progetto di cui agli articoli 1, comma 1, e 5 della Legge 7 agosto 2015 n.137, quale descritto nell'Accordo;
- d) per "Promotori", i soggetti promotori dell'investimento di cui all'Accordo, restando inteso che gli stessi potranno agire anche tramite società riconducibili ai propri attuali azionisti di controllo, fermo restando quanto previsto all'articolo 3, secondo comma, dell'Accordo;
- e) per "Fase 1", la fase del Progetto da avviarsi entro il 31 marzo 2016 ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 2015 n.137 e da completarsi entro il 31 dicembre 2017, salvo cause di forza maggiore;
- f) per "Fase 2", la fase del Progetto da completarsi entro il 31 dicembre 2019, salvo cause di forza maggiore;
- g) per "Legge I.G.R.", la Legge 16 dicembre 2013 n. 166 e successive modifiche;
- h) per "Società Commerciale", la società di diritto sammarinese proprietaria del Centro Commerciale e titolare della relativa licenza commerciale;
- i) per "Società di Gestione", la o le società di diritto sammarinese aventi quale oggetto la gestione del Centro Commerciale in forza di appositi accordi con la Società Commerciale;
- j) per "Società Partecipanti", congiuntamente la Società Commerciale e/o la Società di Gestione e singolarmente ciascuna di esse.

1 bis. Le caratteristiche delle società definite al precedente comma, lettere h), i) e j), sono quelle stabilite dall'Accordo.

(Art. 3 – Soppresso)

Art.4

(Applicazione degli incentivi della Legge I.G.R.)

1. Alle Società Partecipanti, per la realizzazione della Fase 1, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV della Legge I.G.R., secondo le seguenti modalità:

- a) ai fini delle misure di cui al Titolo IV della Legge I.G.R., le Società Partecipanti si considerano come un'unica società;
- b) ai fini delle misure di cui al Titolo IV della Legge I.G.R., il Progetto si considera come soddisfacente i requisiti di cui all'articolo 62, comma 1, della Legge I.G.R. e, conseguentemente, le Società Partecipanti si considerano come aventi titolo a beneficiare delle misure di cui al predetto Titolo IV della Legge I.G.R.;
- c) ai fini dell'articolo 66 della Legge I.G.R. l'autorizzazione per l'accesso ai benefici si considera rilasciata per effetto dell'adozione dell'Accordo;
- d) la percentuale del reddito delle Società Partecipanti non imponibile ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge I.G.R. e delle disposizioni di cui al Capo II del Titolo IV della Legge I.G.R. è pari al 80% del reddito, indipendentemente dai coefficienti di cui all'articolo 63, comma 1 della Legge I.G.R. e dai parametri occupazionali di cui agli articoli 69 e 70 della Legge I.G.R.;
- e) gli incentivi di cui ai Capi I, II e III del Titolo IV della Legge I.G.R. sono riconosciuti in capo a tutte le Società Partecipanti, fino a concorrenza del valore complessivo dell'intervento di investimento, entro il settimo anno successivo all'esercizio dell'opzione di decorrenza di cui alla lettera f) che segue;
- f) ciascuna Società Partecipante può optare, indipendentemente dalle altre, per la decorrenza del trattamento incentivante in ogni momento, entro il quarto anno successivo a quello dell'avvio dell'attività;
- g) il trattamento fiscale di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) della Legge I.G.R. si applica in modo indipendente per ciascuna Società Partecipante, a partire dal medesimo esercizio dal quale decorrono le disposizioni incentivanti di cui alla lettera f) che precede;
- h) l'articolo 67 della Legge I.G.R. trova applicazione nei limiti e secondo quanto previsto nell'Accordo.

2. Alle Società Partecipanti, per la realizzazione della Fase 2, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 1 che precede, fermo restando che:

- a) ogni Società Partecipante può optare, indipendentemente dalle altre, per la decorrenza delle misure incentivanti entro l'anno successivo a quello di autorizzazione della Fase 2, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera b) del presente decreto delegato e tali misure sono riconosciute fino al settimo anno successivo a quello di esercizio della suddetta opzione;
- b) in ogni caso, il trattamento fiscale di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c) della Legge I.G.R. si esaurisce al termine dei sei anni decorrenti secondo le modalità di cui alla lettera e) del comma 1 che precede.

3. Gli incentivi fiscali di cui ai commi 1 e 2 non potranno in ogni caso superare la somma complessiva di euro 55.750.000,00.

Art.5

(Rivalutazione degli attivi)

1. E' consentita la rivalutazione monetaria degli attivi delle Società Partecipanti e il saldo attivo di rivalutazione non è computato ai fini del raggiungimento della concorrenza del valore dell'investimento ai sensi dell'articolo 63, comma 3, della Legge I.G.R.

2. La rivalutazione è attuata mediante applicazione dei criteri già disciplinati all'articolo 60 commi 3, 4, 5, 7, 13 e 14 della Legge 21 dicembre 2009 n. 168, per quanto compatibili.

3. Il saldo attivo di rivalutazione è fiscalmente imponibile nel periodo d'imposta in cui viene effettuata la rivalutazione e sarà sottoposto al medesimo trattamento fiscale tempo per tempo vigente in capo alle Società Partecipanti. Al saldo attivo di rivalutazione non si applica l'articolo 124, comma 2, della Legge I.G.R..

Art.6

(Imposta sulle importazioni)

1. L'imposta sulle importazioni per le opere edili e gli interventi connessi alla realizzazione dei beni previsti dal Progetto è applicata nella misura prevista dal Decreto 20 luglio 2004 n. 100, pari al 6%.

Art.7

(Imposte di registro)

1. Sui contratti di trasferimento della proprietà dei terreni sui quali sarà realizzato il Progetto si applicano le imposte nella misura complessiva del 3,9% e più precisamente l'imposta di registro nella misura del 2,5%, di trascrizione nella misura dell'1% e di voltura nella misura dello 0,40%, quale tassazione vigente alla data del presente decreto e della stipula della convenzione.

2. I contratti di appalto di opere, ovvero i contratti aventi analogo contenuto per la realizzazione delle opere relative al Progetto sono assoggettati all'imposta di registro fissa di euro 2.000,00; i contratti di subappalto stipulati allo stesso fine sono assoggettati all'imposta di registro fissa di euro 200,00.

3. I contratti di affitto di ramo d'azienda stipulati dalla Società Commerciale sono assoggettati, sino al 31 dicembre 2021, all'imposta di registro dello 0,50%, ovvero alla minore aliquota prevista tempo per tempo dalla legge, da corrispondersi annualmente in via anticipata sul canone contrattualmente pattuito per l'anno o per il minor periodo; a partire dall'1 gennaio 2022 i suddetti contratti sono soggetti all'imposta di registro al momento vigente, da corrispondersi annualmente in via anticipata sul canone contrattualmente pattuito per l'anno o per il minor periodo.

Art.8

(Modifiche all'articolo 29 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 come sostituito dall'articolo 4 bis del Decreto Delegato 30 ottobre 2014 n.174)

1. L'articolo 29, comma 1 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 come sostituito dall'articolo 4 bis del Decreto Delegato n.174/2014 è così sostituito:

"1. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 23, comma 5, sono quelli individuati nell'allegato C alla presente legge."

Art.9

(Modifiche all'allegato C della Legge 26 luglio 2010 n. 130)

1. All'allegato C della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è aggiunto il centro commerciale ubicato in località Rovereta, sulle aree destinate a "Zona a progetto speciale di sviluppo" indicate all'articolo 3 della Legge 7 agosto 2015 n.137.

Art.10

(Applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, comma 3, della Legge 27 giugno 2013 n. 71)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 3, della Legge 27 giugno 2013 n. 71 si stabilisce che:

- le Società Partecipanti ed i Promotori sono riconosciuti quali soggetti affermati nel proprio specifico settore a livello internazionale;
- i marchi oggetto di vendita al dettaglio negli esercizi commerciali stabiliti all'interno del centro commerciale di cui all'articolo 1 dell'Allegato B dell'Accordo, così come previsto dall'Accordo, sono riconosciuti come marchi affermati a livello internazionale.

2. I titolari delle licenze rilasciate in applicazione dell'articolo 20, comma 3, della Legge 27 giugno 2013, n. 71 non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'articolo 8 del Decreto Delegato 25 aprile 2014 n. 63.

Art.11

(Applicazione delle disposizioni in materia di credito agevolato alle imprese)

1. Alla Società Commerciale, per la realizzazione della Fase 1, è accordato un contributo in conto interessi secondo le seguenti modalità:

- a) l'importo massimo del finanziamento sul quale è riconosciuto il contributo in conto interessi è pari ad euro 40.000.000,00;
- b) la proporzione tra il finanziamento assistito dal contributo in conto interessi ed i mezzi propri delle Società Partecipanti è pari alla seguente misura: 60% finanziamento/40% mezzi propri; a tal fine per "mezzi propri" si intendono (i) il capitale sociale, (ii) i finanziamenti soci, (iii) i versamenti effettuati dai soci in conto capitale o futuro aumento del capitale o a copertura perdite o a fondo perduto, (iv) la riserva legale, (v) le altre riserve di patrimonio netto; ai fini del riconoscimento del contributo in conto interessi, tali mezzi propri devono essere documentati mediante i bilanci di esercizio delle Società Partecipanti o attestazioni degli amministratori delle Società Partecipanti;
- c) il contributo in conto interessi è accordato per 7 anni, nella misura dell'80% del tasso di interesse convenzionato;
- d) fermi restando il diritto a ricevere il contributo e la maturazione dello stesso, nonché le condizioni stabilite alle lettere a), b) e c), l'erogazione del contributo medesimo è così determinata:
 - per i primi due anni, senza condizioni;
 - a partire dal terzo anno, dall'ammontare complessivo delle imposte dirette e indirette versate da tutti gli operatori economici del Centro Commerciale e comunque tale importo non può eccedere la somma che si determina in base al punto c);
- e) in sede di autorizzazione del contributo in conto interessi non saranno previste ulteriori prescrizioni o modalità esecutive ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93;
- f) ai fini di cui all'articolo 7, comma 8, del Decreto Delegato n. 93/2013 i termini sono quelli previsti per l'attuazione del Progetto;
- g) il credito agevolato sarà erogato da soggetti vigilati ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165 convenzionati con l'Ecc.ma Camera, i quali potranno agire d'intesa con soggetti finanziari esteri, assoggettati a vigilanza equivalente a quella della predetta Legge n. 165/2005; i soggetti finanziari esteri beneficeranno dei medesimi diritti e saranno assoggettati ai medesimi obblighi previsti in capo ai soggetti finanziatori sammarinesi dal Decreto Delegato 24 luglio 2013, n. 93 e dalla relativa convenzione.

2. Per la realizzazione della Fase 2, si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 1 che precede, fermo restando che:

- a) l'importo massimo del finanziamento sul quale è riconosciuto il contributo in conto interessi è pari ad euro 25.000.000,00;
- b) il contributo per la Fase 2 sarà autorizzato all'esito positivo della Fase 1; resta inteso che l'esito positivo della Fase 1 si intenderà in ogni caso raggiunto allorché si verifichi una delle seguenti condizioni: (i) l'apertura al pubblico del Centro Commerciale con rilasci di licenza; (ii) siano conclusi accordi con gli esercenti i singoli spazi commerciali del Centro Commerciale in misura almeno pari al 60% del totale della superficie affittabile dei medesimi spazi commerciali previsti per la Fase 1 del Progetto e sia stata fissata la data di apertura al pubblico del Centro Commerciale entro i successivi sei mesi.

2 bis. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del Decreto Delegato 24 luglio 2013 n. 93, ad eccezione di quelle relative ai requisiti occupazionali ivi previsti. Gli impegni assunti nell'Accordo devono ritenersi, ai fini del presente decreto, disposizioni interpretative del Decreto Delegato n.93/2013, ove la disciplina prevista in tale ultimo decreto possa ritenersi in contrasto con le disposizioni contenute nell'Accordo stesso.

Art.12

(Deposito del Progetto)

1. Il Progetto è depositato presso l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto delegato.

1 bis. Al Comitato Tecnico Valutatore, istituito con Legge 27 giugno 2013 n. 71, è attribuito il controllo periodico sul buon andamento e sulla corretta realizzazione del Progetto nei modi e termini previsti dal presente decreto delegato e dall'Accordo sottoscritto.

Art.13

(Licenze e affitto di ramo d'azienda)

1. Il Centro Commerciale può esercitare l'attività negli immobili realizzati sulle aree individuate nel Progetto, mediante un'unica licenza contenente più merceologie, da esercitare anche in più edifici o locali anche non attigui.

2. Ai fini del rilascio delle licenze temporanee di cui all'articolo 29, comma 5 della Legge 26 luglio 2010 n. 130, la Società Commerciale può stipulare più contratti di affitto di ramo d'azienda anche per le medesime categorie merceologiche, con il solo limite che l'attività di commercio sia svolta nel Centro Commerciale.

Art.14

(Disposizioni varie)

1. Ai fini del perfezionamento della permuta di cui all'Accordo non si applicano i disposti di cui agli articoli 6, comma 3 e 9, comma 3, della Legge 21 gennaio 2004 n. 6.

2. Possono essere in comune alle varie unità immobiliari i servizi igienici per il pubblico e quelli necessari in adempimento alla Legge 18 febbraio 1998 n.31 purché risultino in adeguato numero, disposizione e funzionalità rispetto al progetto stesso e ai fruitori previsti.

3. Le distanze dei fabbricati dalle strade sono misurate ai sensi dell'articolo 16 della Legge 29 gennaio 1992 n.7 comma 1 terza alinea.

Art.15
(Disposizioni finali)

1. Per tutti i fini di cui al presente decreto delegato, ai termini per la realizzazione del Progetto si applica un periodo di tolleranza di dodici mesi.